



**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE**

**RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007**

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 48

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.


PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 04/04/2025

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025610709723

Esito: RINVIO AL 09/05/2025 09:30



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI.....	3
QUESTIONI PRELIMINARI DELLE DIFESE.....	14

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE PENALE

RITO GUP

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 04/04/2025

DOTT. FRANCESCO VALENTE

Giudice

DOTT. VINCENZO MONTEMURRO

Pubblico Ministero

DOTT.SSA MADDALENA DI FINO

Cancelliere

DOTT. DAVIDE D'ANDREA

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE - Chiamiamo il processo numero 2071/24 R.G., a carico di Riva Nicola + 22.

COSTITUZIONE DELLE PARTI

GIUDICE F. VALENTE - Iniziamo a chiamare le Parti. Procedimento a carico di Riva Nicola assente, difeso di fiducia Avvocato Pasquale Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Riva Fabio Arturo assente, difeso di fiducia Avvocato Luca Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, buongiorno Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. E' presente l'Avvocato Perrone. Capogrosso Luigi assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. E' presente. Andelmi Marco assente, di fiducia Avvocato Raffaele Errico, per delega Avvocato Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – Presente l'Avvocato Pasquale Lisco in sostituzione dell'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Cavallo Angelo assente, Avvocato Francesco Centonze di fiducia.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Presidente, buongiorno. Avvocato Caccialanza in sostituzione del Professor Centonze e dell'Avvocato Beduschi.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, giusto, Avvocati Centonze e Beduschi. Caccialanza per entrambi.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Di Maggio Ivan assente, Avvocato Carlo Baccaredda Boy e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Il secondo anche per il primo naturalmente.

GIUDICE F. VALENTE – Il secondo anche per il primo. De Felice Salvatore assente, Avvocato Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara presente anche per Sirotti.

GIUDICE F. VALENTE – Il secondo anche per il primo. D'Alò Salvatore assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze. Caccialanza?

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Sempre Caccialanza. Grazie, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE – Per entrambi, per delega. Perli Francesco assente, difeso dagli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.

AVVOCATO G. CAMERA – Buongiorno. Avvocato Guido Camera presente, anche in sostituzione del collega Gallico.

GIUDICE F. VALENTE – Il secondo anche per il primo, buongiorno. Ferrante Bruno assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – Presente l'Avvocato Pasquale Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Colucci Antonio?

AVVOCATO V. IPPEDICO - E' presente.

GIUDICE F. VALENTE – E' presente, già presente la scorsa volta, difeso di fiducia Avvocato Vito Ippedico.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presente. Giudice, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Giovinazzi Cosimo assente, difeso di fiducia Avvocato Egidio Albanese.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì. Buongiorno Presidente, sono qui.

GIUDICE F. VALENTE – Okay, non la vedevo Avvocato. E' presente.

AVVOCATO E. ALBANESE – Sì, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Di Noi Giuseppe assente, di fiducia Avvocati Franz Pesare, Armando Pasanisi.

AVVOCATO A. PASANISI – Buongiorno. Armando Pasanisi presente anche per Pesare.

Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Il secondo anche per il primo. Raffaelli Giovanni assente, difeso di fiducia Avvocato Savino Murro.

AVVOCATO S. MURRO – Sono qui, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE – Ceriani Alfredo risulta deceduto.

AVVOCATO S. MURRO – Volevo aggiungere che ai fini della pratica forense è presente il Dottor Rocco Romaniello.

GIUDICE F. VALENTE – Rocco Romaniello. Resta a verbale. Ceriani Alfredo deceduto, difeso di fiducia Avvocato Gaetano Melucci. E' presente?

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Sempre al microfono quando...

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno Giudice, Melucci presente.

GIUDICE F. VALENTE – Gaetano Melucci e Stefano Lojacono, era codifeso.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sono qui soltanto per me, non ho delega del collega.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dovrebbe esserci forse rinuncia. Se non c'è, poi ve la facciamo avere.

GIUDICE F. VALENTE – Non risulta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Per una questione di forma, visto che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Rebaioli Giovanni assente, difeso di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno Giudice, Avvocato Convertino presente.

GIUDICE F. VALENTE – Anche per delega dell'Avvocato Danieli?

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno Giudice, sono presente.

GIUDICE F. VALENTE – Ah, non l'avevo vista.

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Presenti entrambi. Pastorino Agostino assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO – Avvocato Urso presente, grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI – Avvocato Melucci presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presenti entrambi. Bessone Enrico assente, di fiducia Avvocati Melucci e Vozza. Melucci è presente. Vozza?

AVVOCATO V. VOZZA – Presente, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – L'Avvocato Vozza è presente. Liberti Lorenzo assente, di fiducia Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Che è presente. Vendola Nicola assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello.

AVVOCATO A. MOLINARI – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Antonio Molinari.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Ilva S.p.A., diamo atto che si può revocare la dichiarazione di contumacia, perché è pervenuta dichiarazione di costituzione in giudizio. In persona... in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari che però sono assenti.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Giudice, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Avvocato Angelo Loreto, che vedo è presente, e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – E sostituisco per delega orale anche il Professor Dinacci.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Partecipazioni Industriali S.p.A., già Riva Fire, Commissari assenti. Anche in questo caso revoca della contumacia, perché costituita in giudizio. Difeso di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, l'Avvocato Garzone è assente. E' sostituito, in virtù di delega scritta, depositata alla scorsa udienza, valevole per tutti gli impedimenti dell'Avvocato Garzone, dall'Avvocato Renato Laviani.

GIUDICE F. VALENTE – Renato Laviani per delega. Riva Forni Elettrici S.p.A., anche in questo caso si revoca la dichiarazione di contumacia, poiché è pervenuta dichiarazione di costituzione in giudizio. Di fiducia Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Annicchiarico presente.

AVVOCATO C. LUCCARELLI – Per l'Avvocato Paliero è presente l'Avvocato Ciro Luccarelli, come da nomina già in atti. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Per quanto riguarda le costituite Parti Civili chiamerò solamente a partire dai difensori, senza ripetere la chiamata integrale. Per Lega Ambiente, Avvocato Egidio Curci. Eligio Curci.

AVVOCATO E. CURCI – Eligio Curci.

GIUDICE F. VALENTE – Eligio Curci.

AVVOCATO E. CURCI – Eligio Curci, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente. Poi i difesi, gli assistiti dell'Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sono qui, ho aggiunto il microfono.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Tarquinio è presente.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sì, sono qui. Buongiorno Giudice, Avvocato Tarquinio.

GIUDICE F. VALENTE – E' presente qualcuno dei suoi assistiti?

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – No, nessuno dei miei assistiti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Poi, per la sola CGIL Avvocato Massimo Di Celmo, Foro di Napoli.

AVVOCATO M.L. TRITTO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Luigia Tritto del Foro di Taranto.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Tutte le persone fisiche difese dall'Avvocato Anna Lisa Montanaro?

AVVOCATO A.L. MONTANARO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – L'Avvocato Montanaro?

AVVOCATO A.L. MONTANARO – Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente.

AVVOCATO A.L. MONTANARO – Sono qua. Presente, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Non è comparso alcuno dei suoi assistiti?

AVVOCATO A.L. MONTANARO – No, gli assistiti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Orazio Cantore, Foro di Taranto.

AVVOCATO O. CANTORE – Buongiorno. Presente l'Avvocato Cantore, Parti assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. CGIL Taranto e FIOM CGIL Taranto? Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

AVVOCATO M.L. TRITTO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Luigia Tritto del Foro di Taranto.

GIUDICE F. VALENTE – NOGEZ Nucleo Operativo Guardie Ecozoofile, Avvocato Maria Morena Suaria, Foro di Lucera.

AVVOCATO A. MASCOLO – Assente, sostituita per delega orale dall'Avvocato Alessia Mascolo.

GIUDICE F. VALENTE – Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò.

AVVOCATO A. MARIGIO' – E' presente, le Parti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – E' presente l'Avvocato Marigiò?

AVVOCATO A. MARIGIO' – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno.

AVVOCATO A. MARIGIO' – Sì, buongiorno. Sono presente, le Parti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Osservatorio Nazionale Amianto, Avvocato Silvia Uselli.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Buongiorno. L'Avvocato Silvia Uselli sostituita dall'Avvocato Loredana Cavalcante con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Luigi Esposito, Foro di Taranto.

AVVOCATO A. MASCOLO – Sostituito per delega dall'Avvocato Alessia Mascolo.

GIUDICE F. VALENTE – Nessuno degli assistiti è presente dell'Avvocato Esposito?

AVVOCATO A. MASCOLO – No, Giudice. No.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, grazie. Associazione Contramianto ed altri rischi Onlus,
Avvocato Ezio Bonanni Foro di Roma.

AVVOCATO L. CAVALCANTE – Salve, buongiorno. L'Avvocato Ezio Bonanni sostituito
dall'Avvocato Loredana Cavalcante con delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Giuliano Leuzzi, sempre Foro di Roma.

AVVOCATO G. LEUZZI – Buongiorno. Sì, presente. E anche in sostituzione, come l'altra volta,
degli Avvocati Carlo Rienzi, Vincenzo Rienzi e Adriano Minetola, quali difensori
costituiti delle Parti Civili in primo... nel grado davanti al Giudice di Taranto.

GIUDICE F. VALENTE - Quindi anche per gli assistiti dell'Avvocato Rienzi.

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì, anche di Adriano Minetola e Vincenzo Rienzi, oltre che Carlo
Rienzi.

GIUDICE F. VALENTE – Perché la vedo... lei direttamente per CODACONS, Articolo 32.
Quindi nessuna...

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - ...delle costituende Parti Civili dai numeri...

AVVOCATO G. LEUZZI – No.

GIUDICE F. VALENTE - ...38 a 54, assistiti dall'Avvocato Rienzi, è presente, giusto?

AVVOCATO G. LEUZZI – No, non sono presenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Quindi Rienzi, per delega Avvocato Leuzzi. I.N.A.I.L.,
Avvocato Eleonora Coletta, Foro di Taranto.

AVVOCATO E. COLETTA – Buongiorno Presidente, presente.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. Per il solo Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea
Mancini. Avvocato Andrea Mancini è presente?

AVVOCATO – E' assente.

GIUDICE F. VALENTE – Assente. CITTADINANZATTIVA APS e Fragnelli Anna, Avvocato
Nicola Massimo Tarquinio, Foro di Taranto.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sono presente Giudice. Sì, sono presente Giudice, non è
presente nessuna delle Parti assistite. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Avvocato Tarquinio presente.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Ministero dell'Ambiente, Avvocatura Distrettuale di Potenza.

AVVOCATO A. VELLA – Sì, Giudice, buongiorno. L'Avvocato dello Stato Alessia Vella e il
Procuratore dello Stato Aldo Mistrulli, sia per il Ministero dell'Ambiente che per il
Ministero della Salute.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Per il solo D'Alessandro Antonio, Cosimo Antonicelli.
Avvocato Cosimo Antonicelli?

AVVOCATO N.M. TARQUINIO – Sì, Giudice, lo sostituisco io con delega orale, Avvocato
Tarquinio. Avvocato Antonicelli...

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Assistiti dell'Avvocato Antonietta Ricci?

AVVOCATO A. RICCI – Buongiorno Giudice. Antonietta Ricci presente, i miei assistiti sono
assenti. Sostituisco anche, per delega orale, l'Avvocato Gianluca Vitale di Torino e
l'Avvocata Lorenza Della Pepa di Torino.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO A. RICCI – Per gli assistiti dell'Avvocato Gianluca Vitale è presente Margherita
Calderazzi quale rappresentante dello SLAI COBAS.

GIUDICE F. VALENTE – Allora, un attimo, un attimo. Quindi adesso per i suoi assistiti
direttamente, Avvocato Ricci, da 63 a 71. Poi ci sono gli assistiti dell'Avvocato
Gianluca Vitale, per il qual è per delega .

AVVOCATO A. RICCI – Sì. Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Tra questi io non trovo... Il nome che ha detto qual è?

AVVOCATO A. RICCI – Margherita Calderazzi, rappresentante legale dell'Associazione SLAI
COBAS.

GIUDICE F. VALENTE – Ah, SLAI COBAS. Okay. Quindi solamente...

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - ...quest'ultima è presente. Resta a verbale.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Analogamente, Avvocato Lorenza Della Pepa. Sempre ha delegato
lei, Avvocato?

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Per le posizioni da 81 a 84. Anche in questo caso nessuno è presente.

AVVOCATO A. RICCI – Nessuno presente, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato
Martino Bruno e Lelio Palazzo.

AVVOCATO M. BRUNO – Sì, buongiorno Giudice, è presente.

GIUDICE F. VALENTE – Okay, Avvocato Bruno. Poi, WWF Italia, Avvocato Massimo Maria
Molinari.

AVVOCATO A. PACE – Avvocato Annalisa Pace per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST e URS, sempre CISL, Avvocato Giuseppe Iaia.

AVVOCATO M.L. TRITTO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Luigia Tritto.

GIUDICE F. VALENTE – Azienda Sanitaria Taranto, Avvocato Flora, Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – E' presente. Poi per i soldi De Nicola Antonio e D'Addario Angelo,
Avvocato Giuseppe Vendegna.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Sono presente e non c'è nessuno dei miei assistiti, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Altamarea Contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo
La Porta.

AVVOCATO L. LA PORTA – Sono presente, buongiorno. Non vi è nessuno dei miei assistiti.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione di Promozione Sociale Comitato Cittadini, Avvocato
Basilio Puglia, Foro di Taranto.

AVVOCATO B. PUGLIA – Buongiorno, presente, la Parte è assente. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Associazione Nazionale FAR Lavoratori Mutilati e Invalidi,
Avvocato Maria Luigia Tritto, Foro di Taranto.

AVVOCATO M.L. TRITTO – Presente, il Presidente assente.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato Anna Murianna per tutti i suoi assistiti.

AVVOCATO R. ORLANDO – Presidente, è sostituita dall'Avvocato Rosario Orlando con
delega scritta che ora deposito.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. E' presente alcuno dei suoi assistiti?

AVVOCATO R. ORLANDO – No, nessuno.

GIUDICE F. VALENTE – Andiamo avanti. Lega Ambiente Nazionale, Avvocato Eligio Curdi è
presente?

AVVOCATO E. CURDI – Presente, la Parte assente.

GIUDICE F. VALENTE – FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, Foro di Bologna.

AVVOCATO M.L. TRITTO – Assenti, Avvocato Maria Luigia Tritto per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Il solo Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre? L'Avvocato
Silvestre è presente? Assente.

AVVOCATO F. LAMANNA – Sì, lo sostituisco io, Avvocato Fabrizio Lamanna. Quindi delega
orale.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Comune di Taranto, Avvocato Rosario Orlando.

AVVOCATO R. ORLANDO – Sì, Giudice, sono presente. E volevo aggiungere, per quanto
riguarda le posizioni dell'Avvocato Murianna che, siccome mancavano le marche da
bollo, ha fatto il deposito col Pago PA per una posizione, per le altre due posizioni si
riserva di... Credo abbia inviato una PEC, con la quale si riservava il deposito
dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO F. LAMANNA – Giudice, chiedo scusa, sono sempre l'Avvocato Lamanna. Per il
collega è presente il signor De Padova, assistito dall'Avvocato Andrea Silvestre da me

sostituito. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Un attimo, andiamo con ordine, perché se no ci perdiamo. Io ero rimasto a Regione Puglia, Avvocatura Regionale, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO E. DELLINO – Presente per la Regione Puglia, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. E.N.P.A., Avvocato Claudia Ricci, Foro di Roma.

AVVOCATO S. ZOLLA – Avvocato Zolla in sostituzione, per delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – L'Avvocato Daniele De Angelis per De Filippis Vito.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – Presente, la Parte assente.

GIUDICE F. VALENTE – Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia.

AVVOCATO G. SERNIA – Buongiorno Giudice, Avvocato Sernia presente.

GIUDICE F. VALENTE – I difesi dell'Avvocato Fulvio Giovanni Sarracino?

AVVOCATO E. CURCI – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Eligio Curci. Le Parti sono assenti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Associazione Nazionale PEACELINK e PEACELINK "nodo di Taranto", Avvocato Filiberto Catapano Minotti.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI – Presente, Presidente.

GIUDICE F. VALENTE – Presente. Gli assistiti?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI – Non sono presenti le Parti.

GIUDICE F. VALENTE – Okay, grazie. Gli assistiti dell'Avvocato Lamanna Fabrizio?

AVVOCATO F. LAMANNA – Presente l'Avvocato Lamanna, non sono presenti i miei assistiti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Avvocato Silvestre Andrea?

AVVOCATO F. LAMANNA - Da me sostituito, quindi Avvocato Fabrizio Lamanna, ed è presente il signor De Padova, assistito dell'Avvocato Andrea Silvestre.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. De Padova Gianbattista presente, unico fra gli assistiti dell'Avvocato Silvestre. Poi ci sono, a quanto mi faceva presente, mi anticipava la Cancelleria, ulteriori due persone fisiche che intendono costituirsi Parte Civile: Mottolese e De Leonardo, è corretto?

AVVOCATO A.L. MONTANARO – Sì, Presidente. Sono l'Avvocato Anna Lisa Montanaro e ho depositato telematicamente il mandato per il signor Pietro Mottolese, già costituito Parte Civile nel precedente procedimento, a cui ovviamente io mi riporto, a quella costituzione, e chiedo, per il principio dell'immanenza, di pronunciarsi in merito alla validità della stessa. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei. Quindi si costituisce Parte Civile Mottolese. De Leonardo Armando?

AVVOCATO A. DE LEONARDO – Sì, Presidente, posso? Sono l'Avvocato Armando De Leonardo, in sostituzione con delega scritta, che deposito, dell'Avvocato Salvatore

Maggio, difensore e procuratore speciale di Morrone Amedeo, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa LA SCIAIA, che deposita, oltre la delega, atto di costituzione con tutti gli allegati, nell'interesse della Società Cooperativa LA SCIAIA, rappresentata appunto dal signor Morrone Amedeo. Vi ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora...

AVVOCATO L. LA PORTA - Giudice, mi perdoni. Mi perdoni, sono l'Avvocato La Porta. Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO L. LA PORTA – Mi costituisco oggi per alcune persone fisiche che erano già costituite alla scorsa... durante il processo a Taranto. Ovviamente ho rifatto l'atto di costituzione con relative marche da bollo. Quindi nell'interesse della signora Bellocchio Margherita, del signor Pignatelli Vincenzo, dei signori Bruno Danilo e Bruno Patrizia per i genitori defunti Bruno Italo e Zito Emilia, per la signora Paris Dominique per la mamma defunta De Mattia Anita. Oltre loro, mi costituisco per l'Associazione AIL, organizzazione di volontariato Sezione AIL di Taranto. E' un'associazione che combatte e promuove le attività ambientali, e in particolar modo per quanto attiene le malattie legate al sangue, le leucemie in particolare. Queste sono le mie personali costituzioni, che adesso vado a depositare unitamente alle marche da bollo. Dopodichè, in qualità di sostituto processuale, come da nomina che andrò a depositare ovviamente, mi costituisco per la collega Eliana Baldo nell'interesse dei signori Epifani Giovanni, Angelo Fornaro, Vincenzo Fornaro e Vittorio Domenico Fornaro. Agli atti, agli atti di costituzione di Parte Civile è allegata documentazione atta a motivare il perché delle costituzioni di Parte Civile. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Quindi, in buona sintesi, se non c'è nessun altro...

AVVOCATO A. GUARINI – Chiedo scusa Presidente...

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO A. GUARINI – Avvocato Alessandra Guarini. Subentro, come per delega scritta già nell'atto di costituzione, in sostituzione dell'Avvocato Esposito per i suoi assistiti. Già era stata depositata alla scorsa udienza la costituzione.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO G. LEUZZI – Giudice, io invece... Sono l'Avvocato Giuliano Leuzzi. Depositerei solamente, per agevolare il compito della documentazione, la documentazione che era stata già allegata e prodotta nel precedente giudizio tarantino, alla quale ci eravamo richiamati con l'atto di costituzione di Parte Civile anche rinnovato alla scorsa udienza, di modo tale che possa essere anche più semplice forse la consultazione e il reperimento, oltre anche all'ulteriore documentazione che era stata depositata in allegato

alla costituzione rinnovata alla scorsa udienza. Sono due faldoni con indici e anche con una pennetta, su cui la documentazione è depositata quindi in informatico.

GIUDICE F. VALENTE – Ma un attimo, questa documentazione in che consiste Avvocato? Perché la volta scorsa non l'ha depositata.

AVVOCATO G. LEUZZI – No. No, ma perché è già depositata agli atti. Soprattutto il primo faldone, che è quello che era... Erano gli stessi allegati alla costituzione di Parte Civile di cui abbiamo, appunto, chiesto di dichiarare la validità nel giudizio tarantino. Poi erano state depositate anche... indicate, elencate ulteriori. Tutte attività giurisdizionali, quindi sentenze atti, e le depositiamo oggi per integrazione. E' documentazione comunque giudiziaria.

GIUDICE F. VALENTE – Poi? Sono state definite quindi le richieste di costituzione di Parte Civile, come pure quelle di citazione dei Responsabili Civili da parte di tutti?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice, posso prendere la parola?

GIUDICE F. VALENTE – Un attimo, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah! Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Quindi... Sì, d'accordo. Mi faceva presente la Cancelleria che Epifani Giovanni è nell'Aula. Come Persona Offesa non costituenda Parte Civile, per il verbale.

AVVOCATO L. LA PORTA – Sì, è presente, alza la mano ed è lì in fondo.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Quindi sono state definite tutte le costituzioni di Parte Civile; la richiesta di citazione del Responsabile Civile mi sa solamente da una parte, ma non vorrei sbagliare. Quindi è definita quella che è la richiesta civilistica, lato sensu intesa. Ora, veniva...

AVVOCATO – Dottore?

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO A. RICCI – Mi scusi, per la SLAI COBAS c'è un'altra presenza del rappresentante legale, un ulteriore rappresentante legale.

GIUDICE F. VALENTE – Okay.

AVVOCATO A. RICCI – Il signor Pederazzi.

GIUDICE F. VALENTE – Pederazzi?

INTERVENTO – Palatrasio Ernesto.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, resta a verbale che è presente. Okay. Allora, veniva perché le difese potessero depositare memoria, o comunque se c'erano richieste di esclusione, o qualunque genere di eccezione relativamente a quello che è stato chiesto dalle Parti Civili costituite.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Presidente, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'Avvocato Pasquale Annicchiarico per il verbale.

GIUDICE F. VALENTE – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io vorrei fare un intervento di carattere preliminare circa quello che è accaduto stamattina, con riferimento a questo nuovo... nuova presentazione di atti di costituzione.

GIUDICE F. VALENTE – Anche questo Avvocato, io le dico già che confluisce in quelle che sono le generiche richieste che farete.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

GIUDICE F. VALENTE - Quindi se la fate, iniziate tutto il vostro intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va be', allora inizio con questa.

GIUDICE F. VALENTE – Verrà deciso tutto unitariamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va benissimo, grazie. Allora...

GIUDICE F. VALENTE – Nell'ordine che preferite.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. La ringrazio molto. Sì, adesso, ha detto adesso.

GIUDICE F. VALENTE – Analogamente Avvocati, decideremo tutto unitariamente.

QUESTIONI PRELIMINARI DELLE DIFESE

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - L'unica cosa, Presidente, io sono... Diciamo, ci sono queste nuove costituzioni che ovviamente noi non abbiamo visto, no? Però io ho una questione, che era quello che cercavo di esporre, che secondo me risolve il problema alla radice, e mi spiego meglio. Abbiamo praticamente due... una differenza strutturale tra la formulazione dell'Articolo 79 pre Cartabia e post Cartabia, perché prima della Cartabia noi abbiamo questa formulazione. Gliela dico subito. Diceva l'Articolo previgente: "La costituzione di Parte Civile può avvenire..." I mezzi telematici, ecco. "La costituzione di Parte Civile può avvenire per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'Articolo 484". Quindi questo era quello che si diceva prima della Cartabia. Adesso siamo nella Cartabia, cioè il post Cartabia. Articolo 79: "La costituzione di Parte Civile può avvenire per l'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle Parti". Questa è l'indicazione post Cartabia. Cosa significa? Significa che queste costituzioni sono tutte quante tardive e inammissibili. E' la ragione per la quale possiamo non interloquire su quelle, eventualmente interloquire sulle precedenti. Perché lei, giustamente, alla scorsa udienza... Questo è il verbale e sono le sue parole, è la pagina 26. Lei dice: "Concluso il segmento dell'udienza dedicato alla costituzione delle Parti, si può formalmente dichiarare la conoscenza del processo da parte loro", e

dunque dichiara l'assenza. Aveva invitato le Parti Civili a ricostituirsi, a prescindere dal pronunciamento sull'eccezione dell'immanenza, e aveva poi dichiarato: "Va bene. Allora, attualmente a verbale risultano persone giuridiche contumaci, persone fisiche assenti. Regolari le notifiche". Allora, sostanzialmente c'è la regolare costituzione delle Parti, tant'è che poi lei, alla pagina successiva ci dice: "Le difese vogliono in questa udienza interloquire, visto che l'eccezione è stata già svolta integralmente, su questo?" C'era stato anche l'intervento del Pubblico Ministero sulla questione dell'immanenza. Io poi le chiedo: "Se vuole, Giudice, io interloquisco oggi sull'immanenza". Quindi andavo in scia col Pubblico Ministero, dicevo che sostanzialmente mi sarei associato già al pensiero che il Pubblico Ministero aveva illustrato. Poi, siccome c'era stato l'intervento di un altro collega, che aveva chiesto di potersi riservare su tutto e intervenire anche sull'immanenza, abbiamo rinviato ad oggi. Per questo io le chiedo, preliminarmente, di dichiarare la tardività di quelle costituzioni di Parte Civile, perché dovevano intervenire alla scorsa udienza, che è stato il momento in cui c'è stata la regolare costituzione delle Parti. E quindi le chiederei un pronunciamento su questo segmento, così poi da prendere la parola sul resto dopo. Perché su queste costituzioni... ovviamente non le abbiamo neanche viste, e quindi per noi sono tardive e inammissibili. Basta. C'è una sentenza della Cassazione, se può servire. E' una sentenza del 2025, che ribadisce sostanzialmente i principi che ho testé illustrato. E' la Cassazione Penale Sezione IV, 11/03/2025, la 11171, che le offro in consultazione, solo per consultazione immediata.

GIUDICE F. VALENTE – Immagino che gli altri difensori si associno.

AVVOCATO C. URSO – Sì, signor Giudice. Avvocato Urso si associa.

AVVOCATO V. VOZZA - Sì. Potremmo forse sinteticamente dire che tutti i difensori si associano alla questione sollevata dal collega Annicchiarico.

AVVOCATO L. LANUCARA – Tutti i difensori si associano.

GIUDICE F. VALENTE – Le Parti Civili che si sono costituite oggi sul punto?

AVVOCATO A. DE LEONARDO – L'Avvocato De Leonardo insiste per l'ammissione della costituzione di Parte Civile, ritenendo che comunque siamo nell'ambito dell'udienza preliminare ancora non conclusa. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Il Pubblico Ministero?

P.M. V. MONTEMURRO – Si rimette alla Signoria Vostra.

AVVOCATO L. LA PORTA – Le chiedo perdono Giudice, anche l'Avvocato La Porta spenderebbe due parole sulla questione, partendo proprio...

GIUDICE F. VALENTE – Sì, chiedo scusa Avvocato, avevo fatto parlare il Pubblico Ministero prima. Prego.

AVVOCATO L. LA PORTA – No, le chiedo scusa io se sono arrivato tardi al microfono. Io

ricordo che la volta scorsa, a proposito della questione del principio di immanenza, quando il collega rappresentò che alcune Persone Offese, o danneggiate dal reato, costituite innanzi alla Corte di Assise di Taranto, non si erano ricostituite, sulla scorta del principio di immanenza, lei disse... E disse anche il collega: "Non abbiamo le firme con noi, perché non siamo riusciti a recuperare i clienti". Lei disse espressamente: "Va bene, per le persone già costituite Parte Civile innanzi alla Corte d'Assise, o comunque a Taranto, raccogliete le firme e depositate gli atti di costituzione di Parte Civile. La scorsa udienza. Questo è un ricordo che ho molto fermo. Proprio fu teso a superare la questione legata all'accezione attinente il principio di immanenza. Ma altra questione è l'Articolo 79, sulla sua interpretazione, ovverosia: "La costituzione di Parte Civile può avvenire per l'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle Parti". Beh, il danneggiato da reato, o Persona Offesa da reato che intende costituirsi Parte Civile è pur sempre una Parte la cui regolare costituzione va verificata, e la Parte si costituisce in questa udienza. Intendo dire, non vi è stato, al di là di questo passaggio concernente la costituzione delle Parti, nella scorsa udienza, sulla scorta di ciò che ha detto lei e sulle costituzioni di Parti Civili odierne... non vi è stata alcuna ulteriore attività che possa farci intendere conclusa la fase relativa alla regolare costituzione delle Parti. Oltretutto siamo in udienza preliminare. E' chiaro che il 484 non si applica, è rimasto in piedi per altre questioni. Ma insisto nel mio convincimento, dettato anche da ciò che ho ascoltato alla scorsa udienza. Credo che non sia assolutamente né tardiva né inammissibile la costituzione delle Parti Civili effettuate in data odierna. La ringrazio.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO A.L. MONTANARO – Avvocato Montanaro. Mi associo a quanto ha appena argomentato il collega per la Parte che oggi rappresento: Mottolese Piero.

AVVOCATO F. LAMANNA – Credo un po' tutti quanti gli altri colleghi di Parte Civile si associano, credo di condividere questo pensiero, alle argomentazioni del collega La Porta.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice, lei alla pagina 12 non ha detto questo, ho controllato.

GIUDICE F. VALENTE – Pubblico Ministero? Nulla osserva aveva detto. D'accordo. Sospendiamo per dieci minuti, ci aggiorniamo a breve. Se avete... Visto che c'è una Parte Civile che ha depositato documentazione integrativa, se dovete vederlo quantomeno l'indice, fatelo. Approfittatene in questi dieci minuti, un quarto d'ora che ci metto, così si evita di perdere ulteriore tempo dopo.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 10:55 e riprende alle ore 11:18).

GIUDICE F. VALENTE – Possiamo riprendere. Decidendo sull'eccezione sollevata relativamente... per adesso solo relativamente alla costituzione delle Parti Civili avvenute in data odierna, si osserva come certamente è vero che l'Articolo 79, come riformulato dal Decreto Legislativo 150/2022, preclude la costituzione di Parte Civile avvenuta... che avvenga oltre l'accertamento relativo alla regolare costituzione delle Parti... gli accertamenti relativi alla costituzione delle Parti, nozione che anzitutto - va detto - è oggettiva, non soggettiva. Quindi, chiaramente, quello che può aver detto il Giudice in questa udienza... Quindi io... Nell'udienza scorsa meglio dire. Ha un valore molto relativo. All'udienza scorsa in particolare mi sono riferito, in termini abbastanza tecnici, alla dichiarazione di assenza degli imputati in particolare, come si legge nel verbale. Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'Articolo 79, posteriormente all'entrata in vigore della Riforma cosiddetta Cartabia, il caso preso in esame era diverso dal nostro. In particolare, era relativo a un rinvio concesso per la citazione del Responsabile Civile. Quindi le questioni relative alla costituzione di Parte Civile, al numero di Parti Civili, in particolare all'applicabilità del principio di immanenza, erano state evidentemente già superate. In questo caso, come correttamente fatto notare da uno dei difensori di Parte Civile, ancora non si è conclusa questa fase. E' stata dichiarata l'assenza degli imputati, sia persone fisiche che giuridiche, si sono presentate le persone fisiche interessate a costituirsi Parte Civile, e tuttavia è stato disposto rinvio perché si valutasse sia l'inammissibilità sollevata nel merito o in rito da parte dei difensori degli imputati, e sia, soprattutto, perché si valutasse l'eventuale operatività del principio di immanenza. Il che significa, da un punto di vista logico, prima ancora che di pronunce giurisprudenziali che, come ho detto, non sono pertinenti al caso di specie in modo esattamente coincidente... significa che la verifica relativa alla regolare costituzione delle Parti ancora è in itinere in questo procedimento, perché ancora non sappiamo, finché non sciolgo la relativa riserva, chi può stare in questo giudizio e chi effettivamente si trova in questo giudizio. Quindi la questione relativa alla regolare costituzione delle Parti, al di là della dichiarazione di assenza già avvenuta, non è ancora chiusa. Come del resto dimostra lo stesso rinvio di udienza, che non è stato disposto in questo caso per citare il Responsabile Civile, o addirittura per ulteriori e successivi adempimenti, bensì solamente per permettere ai difensori degli imputati di fare... di svolgere con maggiore serenità un'attività che avrebbero ben potuto, e tecnicamente dovuto, svolgere già alla scorsa udienza, ossia interloquire in maniera

immediata e senza soluzione di continuità in merito alla costituzione di Parte Civile. Pertanto si rigetta l'eccezione, essendo ancora in termini le Parti Civili all'udienza odierna, che è chiaramente l'ultima in cui ci si può costituire Parte Civile, e si dispone procedersi oltre. Quindi, così deciso su questa eccezione, potete, nell'ordine che preferite - regolatevi voi insomma, organizzatevi voi - depositare memorie o interloquire su tutti gli aspetti della legittimazione a costituirsi Parte Civile o a citare i Responsabili Civili. Prego.

P.M. V. MONTEMURRO - Giudice, innanzitutto il Pubblico Ministero si associa a tutte le richieste di Parte Civile.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Il Pubblico Ministero si associa. Inclusa quella relativa all'immanenza, Pubblico Ministero? Perché l'altra volta aveva...

P.M. V. MONTEMURRO – No.

GIUDICE F. VALENTE – Quella no.

P.M. V. MONTEMURRO – No, mi riferisco a tutte quelle formalizzate. La scorsa volta avevo già interloquito sulla questione.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Prego, Avvocati.

P.M. V. MONTEMURRO – A tutte quelle formalizzate la scorsa udienza in termini di legge.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Signor Giudice... Avvocato Pasquale Annicchiarico per il verbale. Allora, con riferimento alla produzione documentale che è stata fatta e che abbiamo guardato velocemente da parte del CODACONS, faccio rilevare che il CODACONS dice nel suo atto di costituzione, quello in originale che troverà comunque lì, che abbiamo consultato: "A titolo di esempio si elencano, ritenendo certamente superfluo depositarle una seconda volta, e valendo quindi quelle già allegate al precedente atto di costituzione di Parte Civile". Quindi il CODACONS quando si costituisce, e quindi nel momento della sua costituzione, ritiene superflua quella documentazione, facendone un rimando per relationem, aderendo al principio di immanenza. Noi abbiamo effettivamente preparato la memoria che ci accingevamo a depositarle, e alla pagina 33 facevamo proprio presente, il punto numero 3, che non era stata data la prova dell'attività effettiva e continuativa svolta dalle associazioni a tutela dell'ambiente e della salute né in epoca antecedente ai fatti contestati né attualmente, all'epoca del giudizio. Vi è un mero rinvio al contenuto e agli allegati della precedente costituzione, non vengono allegate le asserite iniziative giudiziarie più recenti. Inoltre, l'esclusiva attività di promozione di azioni giudiziarie e stragiudiziali di cui, come detto, non è allegata la relativa documentazione, non è idonea a fornire la prova dell'impegno continuativo delle associazioni nell'attività volta a tutelare gli interessi perseguiti dalle

stesse, né tantomeno del relativo danno diretto e immediato. Infine, la rassegna stampa richiamata a pagina 11 non viene allegata, quindi non si è in grado di valutarne la pertinenza e la rilevanza a sostegno della consistente attività delle associazioni, e dalla lettura del titolo riguardano per lo più attività irrilevanti, quale ad esempio raccolta differenziata Roma, la responsabilità medica nazionale, scuole pericolose, messa in sicurezza scuole italiane e nazionali. Quindi la nostra deduzione afferiva all'atto di costituzione, che alla precedente udienza, con regolare costituzione delle Parti, era autosufficiente. Quindi oggi noi prenderemo la parola su quell'atto e non su successive e postume integrazioni a nostro avviso assolutamente tardive, e quindi affinché rimanga a verbale, la nostra eccezione di tardività e la conseguente eccezione di nullità. Detto questo, con riferimento al principio di immanenza, molto sinteticamente, abbiamo raccolto l'invito fatto dalla Signoria Vostra Illustrissima a scrivere delle memorie, quindi ci sono delle memorie molto articolate. Abbiamo la memoria principale, diciamo, su tutte le Parti Civili, che consta di cento... Questo è il primo... Duecentotrentanove il secondo pezzo. Duecentotrentanove pagine, alla quale poi ci riportiamo integralmente perché, vengono analizzati punto punto tutti i profili di inammissibilità degli atti. Però qualche parola vorremmo dirla con riferimento al principio di immanenza. Noi riteniamo di associarci al pensiero giuridico che ha già anticipato il Pubblico Ministero, e riteniamo che non possa trovare albergo in questo processo il richiamo al principio di immanenza. Le sentenze che sono state richiamate, e la giurisprudenza peraltro abbastanza risalente, da parte dei patroni di Parte Civile afferisce a casi completamente diversi. Sono i casi di trasferimento del processo, sono i casi in cui si sta andando all'udienza preliminare e il Giudice ritiene di trasferire. Sono casi totalmente differenti. Il nostro processo è un caso a sé, non stiamo parlando di un'incompetenza per materia, non stiamo parlando di un'incompetenza territoriale; stiamo parlando di una incompetenza funzionale, peraltro rilevata dal Giudice in Corte di Appello, dopo un primo grado di giudizio, e con una declaratoria di nullità di quel giudizio, in accoglimento della questione di incompetenza funzionale che afferisce a un profilo di incapacità del Giudice. Quindi, da questo punto di vista, sul vizio di capacità del Giudice, e alla luce dei principi del giusto processo ex Articolo 111, la declaratoria di nullità per incompetenza funzionale intervenuta, e peraltro in Appello, comporta la nullità del procedimento, con tutti gli effetti consequenziali, e il rinvio alle indagini preliminari del Giudice competente che ha capacità, tant'è che c'è la nuova richiesta di rinvio a giudizio. Cioè l'unica richiesta di rinvio a giudizio valida, perché le altre sono tutte affette da nullità. Ed è la ragione per la quale le costituzioni di Parte Civile in questo procedimento devono riguardare quella che è la nuova richiesta di rinvio a

giudizio fatta dal Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero ha fatto delle valutazioni nella fase delle indagini preliminari, ha fatto numerose richieste di archiviazione, che lei potrà verificare dal fascicolo, ma che possiamo anche offrire in consultazione, e ha poi formulato una nuova richiesta di rinvio a giudizio. Principio cardine del nostro Ordinamento è che la costituzione di Parte Civile può avvenire solo nel momento in cui c'è già una richiesta di rinvio a giudizio. Quindi con la richiesta di rinvio a giudizio si determina il momento nel quale già addirittura in Cancelleria una Parte Civile può depositare il suo atto. E l'atto di costituzione di Parte Civile deve avere come presupposto giuridico esattamente la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Giudice che ha capacità, che in questo caso ovviamente è il Magistrato dell'Ufficio del Pubblico Ministero che esercita l'azione penale. Quindi, da questo punto di vista, noi ci riportiamo anche a quella che è la dottrina maggioritaria. Vi abbiamo citato poi nella memoria, non ve lo sto qua a leggere, un parere illuminante di Bernasconi nella sua opera "La costituzione di Parte Civile", ci sono altri autori, tipo Chiliberti "L'azione civile nel nuovo processo penale", tutti sono ovviamente in quella direzione e dicono chiaramente che nel momento in cui c'è una declaratoria di nullità che ha travolto il processo principale non c'è la possibilità di ritenere, lo dicono a chiare lettere, vigente il principio di immanenza, che invece permane soltanto nei casi di trasferimento, e quindi cose completamente differenti, situazioni completamente differenti rispetto a quella di cui ci stiamo andando ad occupare. Quindi le deposito poi formalmente anche la memoria sul principio di immanenza. Poi, vuole già... Mi chiedevano: vuole decidere su questa qua dell'immanenza, o vuole che...

GIUDICE F. VALENTE – Sarà deciso tutto...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutto insieme. Tutto insieme. L'aveva già detto prima. Allora, io poi ho necessità di dire due parole proprio sulla richiesta di citazione del Responsabile Civile che è stata fatta dal Ministero, e da questo punto di vista... Questo non lo troverà nella memoria, quindi le chiedo di fare riferimento a quanto dirò adesso a verbale. La richiesta formulata dal Ministero è palesemente inammissibile. Perché dico questo? Perché... con riferimento, ovviamente, alla richiesta che viene fatta per la Riva Forni Elettrici, in quanto non vengono indicati i rapporti che ci sarebbero tra gli indagati e la Riva Forni Elettrici. Quindi da questo punto di vista non viene messo in condizione il Giudice, ai sensi dell'Articolo 83 lettera b), perché il Giudice dovrebbe emettere un decreto dove ci sono le indicazioni delle domande che si fanno valere contro il Responsabile Civile. Per poter fare questo, mentre c'è qualche passaggio, ad esempio, che riguarda la responsabilità civile di Ilva... In relazione - per esempio - all'imputato Perli Francesco, c'è un rigo in cui si dice: "Per cui risponde ex Articolo 2049, atteso che

il mandante è responsabile dell'attività del mandatario, quando quest'ultimo si sia avvalso nella sua qualità di rappresentante per consumare l'illecito e la detta attività appaia verosimilmente, al terzo di buona fede, come rientrante nei limiti del mandato". Cioè, questo passaggio che riguarda Perli non si dice con riferimento a quali Responsabili Civili sarebbe da collegare la condotta dell'imputato, quindi non sappiamo a chi si riferisce, non spiega comunque il rapporto – ad esempio – nei confronti della Riva Forni Elettrici S.p.A., quindi non ci sono esplicate le ragioni per le quali questa costituzione di Parte Civile dovrebbe estendersi a un Responsabile Civile con riferimento ai singoli imputati. Quindi, chiaramente la richiesta diventa proprio in radice inammissibile, perché non consente al Giudice di stabilire che cosa questa Parte Civile chiede, per chi lo chiede, per quali reati lo chiede, e che relazione c'è tra gli imputati, i reati e i Responsabili Civili, nella specie Riva Forni Elettrici, che non viene assolutamente chiaramente indicato nell'atto con cui viene fatta la richiesta. Quindi da questo punto di vista è inammissibile la richiesta di Responsabili Civili avanzata dalla Avvocatura dello Stato per conto del Ministero. Poi devo spendere veramente due parole con riferimento alla costituzione di Parte Civile che è stata fatta da moltissime Parti Civili nei confronti degli enti. Anche per questa c'è una memoria autonoma da parte mia, a mia firma e a firma dell'Avvocato Paliero, dove andiamo a dare delle indicazioni specifiche anche di tutte le Parti Civili che hanno fatto questa richiesta, e contestiamo punto punto le ragioni. Lì le riportiamo lo stato dell'arte della giurisprudenza dal punto di vista soprattutto della Cassazione, e alcuni pronunciamenti di merito. Io, però, lì faccio un rimando alla memoria, ma in questo intervento orale mi voglio limitare semplicemente a un articolo del Codice Penale. E' sufficiente, signor Giudice, leggere l'Articolo 185 del nostro Codice Penale: "Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma di legge. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". Allora, il nostro Codice e il nostro Legislatore prevede all'interno del Codice di Procedura Penale la possibilità che il danneggiato dal reato, la Persona Offesa dal reato possano chiedere che cosa? Il danno da reato. Questa norma non è stata modificata. Dopo l'entrata in vigore della 231 non è stato detto all'interno del nostro Codice che ci si può costituire per l'illecito amministrativo. In assenza di una modifica normativa strutturale di quella che è la norma cardine del nostro Ordinamento, non si può pensare proprio di prendere in considerazione di chiedere eventuali danni che non siano danni da reato. Il danno dell'illecito amministrativo non è previsto dal nostro Codice. Quindi per me questa è la ragione dirimente. Poi, per tutto il resto mi riporto alla memoria che abbiamo

depositato, che è dettagliatissima su tutta la giurisprudenza e che fotografa lo stato dell'arte. Cedo, perché ci siamo organizzati gli interventi difensivi, su questo aspetto specifico, la parola all'Avvocato Loreto che interverrà in maniera più dettagliata, e mi riporto integralmente al contenuto di quella corposa memoria a cui abbiamo fatto riferimento, in relazione a tutte le altre questioni di inammissibilità delle singole costituzioni di Parti Civili, alle quali chiaramente faccio rimando espresso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. A seguire, indicando sempre chi e per chi interviene.

AVVOCATO A. VELLA – Giudice, posso? Posso per il Ministero? Posso replicare?

GIUDICE F. VALENTE – Un attimo. Un attimo.

AVVOCATO A. VELLA – Sì.

GIUDICE F. VALENTE – Prima facciamo fare tutte le eccezioni, o meglio richieste di esclusione. A seguire...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Signor Giudice mi perdoni su questo aspetto, ma io dico il mio pensiero...

AVVOCATO – Giudice, chiedo scusa...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io dico il mio... Scusi, faccia terminare. Su questo aspetto specifico io dico il mio pensiero, ovviamente poi ci rimettiamo alla Signoria Vostra Illustrissima. Chi si costituisce, si costituisce... Io ho fatto tantissime costituzioni per il Comune di Taranto in tutti i miei anni, quindi è una materia che – grazie a Dio – conosco abbastanza. Chi si costituisce Parte Civile deposita degli atti che sono autosufficienti. In sede di costituzione può anche, eventualmente, argomentare in quel momento, come hanno fatto, a verbale per specificare; intervengono i difensori, se lo vogliono, e chiedono l'esclusione; il Giudice interviene con l'ordinanza e decide. Quindi da questo punto di vista... Ovviamente questo è il mio pensiero giuridico. Tant'è che non è previsto un provvedimento di ammissione. Il Giudice o esclude di ufficio, o esclude sulle sollecitazioni degli imputati, dei difensori degli imputati. Ma non sono previste delle repliche da parte di chi doveva, in maniera autosufficiente, costituirsi come ha fatto. Quindi, per queste ragioni, io le chiederei sommessamente di non dare la parola poi alle Parti Civili dopo di noi, perché noi facciamo la richiesta di esclusione di un atto che doveva essere autosufficiente. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Si tratta di esclusione che, tra parentesi, l'Articolo 81 subordina alla mancata chiusura degli accertamenti relativi alla costituzione delle Parti, giusto per ricordarlo. Ai sensi dell'Articolo 80, comma 2, quindi a riprova del fatto che la costituzione delle Parti c'è ancora e potevano comunque costituirsi. Questo sempre a integrazione del discorso di prima. Va bene. Prego, continuiamo.

AVVOCATO – Giudice...

AVVOCATO G. LEUZZI - Chiedo scusa Giudice... Chiedo scusa se intervengo un secondo. No, avremo naturalmente...

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, però non le ho dato la parola. Un attimo. Ho detto prima...

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì.

GIUDICE F. VALENTE - ...ci sono le richieste di esclusione.

AVVOCATO G. LEUZZI – Esatto. No, no, su questa ipotesi di assenza di replica sulle richieste di esclusione volevo solo interloquire, ma nel caso dopo.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, sì. Prego.

AVVOCATO G. LEUZZI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Allora?

AVVOCATO G. SERNIA – Giudice, invece l'avvocato Sernia... Chiedo scusa, chiedo una cortesia, se è possibile avere una copia della memoria depositata dai difensori degli imputati, così nel frattempo che c'è l'intervento degli altri colleghi possiamo dare un'occhiata.

GIUDICE F. VALENTE – Va be', avvocato, poi ve la estraete la copia. Vedete poi, non possiamo interrompere l'udienza per questo. Allora, continuiamo con le richieste di esclusione.

AVVOCATO L. LANUCARA – Posso? Sì. Lanucara, che intervengo per De Felice. Naturalmente, Presidente, signor Giudice, noi per quanto riguarda De Felice ci riportiamo alle considerazioni svolte dall'Avvocato Annicchiarico. Mi permetto solo di aggiungere riguardo alla incapacità funzionale, riguardo alle considerazioni che l'Avvocato Annicchiarico svolgeva sul principio di immanenza... Diciamo, sottopongo a sua Signoria soltanto questa ulteriore riflessione. Ad accettare il ragionamento avverso, ad accettare il ragionamento contrario, dovremmo ammettere – come dire? – che di fronte ad una incapacità funzionale del Giudice alcuni atti rimarrebbero validi, rispetto ad altri che sarebbero travolti. Cosa voglio dire? Cioè, ad accettare il principio di immanenza, dovremmo dire che quegli atti di ammissione della costituzione di Parte Civile pronunciati dai Giudici, dal GUP presso il Tribunale di Taranto e dalla Corte di Assise di Taranto, oggi dovrebbero essere... conservare validità. E questo credo sia veramente una contraddizione in termini, perché giustamente, come si faceva rilevare, dinanzi ad una incompetenza funzionale, quindi dinanzi ad una incapacità del Giudice, alcuni atti rimarrebbero validi rispetto ad altri, e questa è una contraddizione logica. Poi, possiamo essere d'accordo sul fatto che la costituzione di Parte Civile possa avere magari degli effetti di carattere sostanziale. Uno tra gli effetti che mi viene in mente potrebbe essere quella, eventualmente, della interruzione della prescrizione. Cioè saremmo in presenza di un atto di messa in mora, un atto di, appunto, interruzione della

prescrizione, ma sono effetti sostanziali che eventualmente rimarrebbero ancora validi per – come dire? – far valere le pretese civilistiche azionate. Per quanto riguarda invece l'effetto processuale, credo esso sia travolto dalla azione penale, dalla nuova azione penale intrapresa dalla Procura di Potenza. Per quanto riguarda poi il merito invece delle eccezioni alla costituzione di Parte Civile, noi Presidente... noi, Giudice, per non – come dire? – caricare il lavoro di questo Giudice, sostanzialmente, consapevoli l'uno del contributo dato dagli altri, in un certo senso abbiamo, anche se in maniera così... diciamo non ufficiale, diviso un po' i compiti. Cioè, cosa voglio dire? Siamo consapevoli che ognuno di noi porterà le proprie eccezioni, quindi ogni difesa si richiamerà alle eccezioni, alle eccezioni altrui. Per quanto riguarda specificamente la posizione di De Felice, io deposito questa memoria contenente – come dire? – le eccezioni riguardo... in maniera espressa e specifica, le eccezioni riguardanti la costituzione degli enti, delle associazioni e dei sindacati. Naturalmente affido allo scritto le mie deduzioni, le mie eccezioni, sottolineando soltanto veramente, così, in maniera estremamente breve, estremamente conciso, come l'orientamento negli ultimi anni sia profondamente mutato. Quando ci siamo costituiti... Quando le Parti Civili si sono costituite in quel di Taranto, effettivamente la giurisprudenza era molto più estensiva riguardo alla possibilità, alla capacità di queste associazioni, degli enti, dei sindacati, diciamo, a costituirsi Parte Civile. Ahimè, quelle prime battute processuali avvenivano a cavallo della... Come dire? Della pronuncia della famosa sentenza delle Sezioni Unite del 24 di aprile del 2014, la 38343, che, come Sua Signoria mi insegna, è quella che ha – come dire? – stabilito sul caso della Thyssenkrupp. Ebbene, quello è lo spartiacque, perché successivamente a quella sentenza l'orientamento della Cassazione è stato chiarissimo verso il restringimento della possibilità per associazioni, enti e sindacati, di costituirsi. Citerò soltanto Cassazione: la IV Sezione della Cassazione 09 maggio 2024 numero 30615; III Sezione, 15 gennaio '24, numero 30805. In queste pronunce vedrà Sua Signoria, che conosce meglio di me, vedrà sua Signoria come nel disquisire su questi diritti soggettivi che le associazioni fanno valere (il diritto all'identità, il diritto alla personalità)... Come dire? Non si deve trasformare in una... Come dire? In una materia liquida per cui possa essere spostato il campo, possa essere spostato il focus sull'ammissibilità. E chiaramente richiede questa giurisprudenza dei requisiti specifici, perché quel diritto, quella lesione al diritto della personalità, il diritto alla identità soggettiva, sia valutata. Alla luce di questi principi, naturalmente, poi io nella memoria ho affrontato situazione per situazione per ognuna delle associazioni. Giustamente mi diceva, mi segnalava il collega dall'altra parte, il carissimo collega Curci, di conoscere quantomeno le eccezioni. Le eccezioni, fugo questo dubbio, sono

rivolte nei confronti di tutte le associazioni che si sono costituite, tutti i sindacati e tutti gli enti territoriali. Quindi troverà nello scritto, nella memoria, punto per punto le eccezioni che solleviamo, che sono sia di carattere generale, appunto richiamandoci a questa giurisprudenza, sia poi, posizione per posizione, ciò che verificiamo in relazione al singolo atto concreto di costituzione, ma che è – come dire? – orpello e aggiunta rispetto alle contestazioni principali che consistono proprio nel contestare la possibilità in radice di ipotizzare la violazione e la lesione del diritto alla personalità e al diritto alla identità soggettiva di questi enti, sindacati, o appunto enti territoriali. Riguardo poi alle eventuali, ulteriori diciamo eccezioni, vi è una considerazione di chiusura della memoria in cui la difesa... appunto, facciamo proprie tutte le eccezioni sollevate verso tutte le costituzioni che saranno appunto esperite dagli altri colleghi e dalle altre difese. Quindi consegno la memoria, deposito la memoria.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice, ne approfitto anche io per depositare sia la memoria sull'immanenza, con i relativi allegati a cui facevamo riferimento, sia la memoria per la 231, per l'inammissibilità.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Giudice, buongiorno. L'avvocato Perrone. Volevo soltanto aggiungere poche considerazioni a quelle precedentemente svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, in tema di immanenza, che ritengo essere un problema assolutamente preliminare, anche in relazione a quella che è la produzione documentale che questa mattina il patrono della costituenda Parte Civile del CODACONS ha inteso naturalmente offrire alla Signoria Vostra Illustrissima, a fronte di una legittimazione che possiamo qualificare quale legittimazione postuma rispetto a una costituzione che invece è stata formalizzata nella udienza del 21 marzo ultimo scorso, e che naturalmente... la cui mancanza ha costituito una delle ragioni fondanti, come vi è stato detto dal collega Annicchiarico che mi ha preceduto, proprio sulla eccezione per la carenza di legittimazione. Ma quello che voglio dire è che quella documentazione era la documentazione allegata alle costituzioni di Parti Civili proposte dinanzi alla Corte di Assise di Taranto, quindi è evidente che stiamo in tema di immanenza. Nella misura in cui, laddove si dovesse ritenere che quelle costituzioni di Parti Civili non siano immanenti, è evidente che tutta quanta quella documentazione che era stata offerta a corredo di quelle costituzioni di Parte Civile evidentemente ne resterebbero parimenti travolte. E quindi, in questo senso, io ritengo che anche questa produzione documentale non possa avere diritto di ingresso nell'ambito dell'odierno processo. Quanto poi al principio dell'immanenza, ragionando proprio in termini assolutamente tautologici e letterali, sulla base di quella che è proprio la volontà del Legislatore, basta richiamare il

contenuto letterale del 76 comma 2, o dell'84 ultimo comma, laddove il Legislatore, non a caso, parla che la costituzione di Parte Civile esplica la propria validità in ogni stato e grado del processo, quindi presuppone una formulazione dell'imputazione e l'assunzione di una qualità di imputato, ovvero quel passaggio dalla fase dell'indagine alla fase del processo, che evidentemente è proprio quello che si è verificato nel caso di specie, atteso che con la sentenza emessa dalla Corte di Assise e di Appello siamo ritornati in una fase di indagine, prova ne sia che il Pubblico Ministero proprio, anche in deroga a quello che è il principio dell'irretrattabilità, dell'azione penale, ha anche formalizzato richieste di archiviazione in relazione a taluni allora imputati e poi divenuti evidentemente indagati, e quelle richieste di archiviazione sono state poi accolte dal G.I.P. in sede. Quindi, proprio in ragione della peculiarità di questo caso, sono assolutamente inconferenti quei richiami giurisprudenziali operati dal patrono della costituenda Parte Civile. E faccio riferimento alla sentenza 4243 del 2008, o alla 49498 del 2017, che non hanno assolutamente alcun profilo di richiamo al caso di specie. Io segnalo alla Signoria Vostra Illustrissima proprio una sentenza interessante del 15 febbraio del 2024, la 17507, in cui proprio la Suprema Corte di Cassazione, nell'intervenire e nell'affermare come la costituzione di Parte Civile effettuata in corso di indagini preliminari sia affetta da una nullità a regime intermedio, ha affermato dei principi che sono assolutamente basilari, ma molto spesso le cose più semplici vengono messe in discussione da chi spesso perde anche le coordinate processuali, laddove afferma, in maniera assolutamente perentoria, come le richieste restitutorie e le richieste risarcitorie presuppongono la formulazione dell'imputazione e l'assunzione della qualità di imputato. Quindi, in ragione di questo, naturalmente io mi riporto alle conclusioni che abbiamo rassegnato con gli scritti che le sono stati versati, chiedendo naturalmente che non possano trovare accoglimento le costituzioni di Parti Civili pendenti dinanzi alla Corte di Assise di Taranto. Grazie. Sulle nuove, Giudice, lei ci ha dato seicento secondi, dieci minuti, per analizzare la sola documentazione che sono i due faldoni. Le chiederemmo cortesemente la possibilità di poter interloquire sulle nuove costituzioni di Parte Civile alla prossima udienza, non avendo la possibilità di poter immediatamente e all'impronta poterle valutare con attenzione.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, questo no, ve lo dico già, perché vi è stata data appunto la possibilità di farlo e non mi avete chiesto ulteriori sospensioni.

AVVOCATO L. PERRONE – Lei ci ha dato un termine...

GIUDICE F. VALENTE – Senza contare che nel momento... Come ho detto prima per l'Articolo 80 comma 2, nel momento in cui io vi do nuovo termine per fare le richieste di esclusione, ulteriori Parti Civili che dovessero in futuro presentarsi, in via del tutto

ipotetica, potranno nuovamente costituirsi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora se ci dà...

GIUDICE F. VALENTE – Siete a pari, non si può distinguere. O la costituzione è finita per tutti, o non è finita per nessuno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Nessun problema. Le chiederemmo allora la cortesia, perché... Siccome avevamo parlato soltanto della documentazione del CODACONS, se ci dà anche una parentesi di questa udienza e ci fa... ci ridà la parola su quelle Parti Civili che lei ha ritenuto comunque tempestive, quindi le guardiamo e interloquiamo direttamente oggi.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, lei ha finito già il suo intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. No, no, comprendo. Però, siccome rispetto a queste lei ci ha detto: "Avete dieci minuti per guardare la documentazione"... Allora da questo punto di vista, quelle nuove, dopo la sua ordinanza, che è un'ordinanza con cui sostanzialmente le ha ritenute non tardive, le chiederemmo la possibilità di vederle.

GIUDICE F. VALENTE – No, veramente non ho distinto, Avvocato, fra documentazione allegata e costituzione. Ho detto: "Vedetevi tutta la documentazione depositata oggi, anche le costituzioni".

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, questo non ce l'ha detto. Signor Giudice, noi abbiamo inteso che si trattasse di quello, se ci dà veramente dieci minuti, un quarto d'ora.

GIUDICE F. VALENTE – Vi do dieci minuti di orologio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Sospendiamo dieci minuti.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:52 e riprende alle ore 12:23).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, signor Giudice, Pasquale Annicchiarico. Ho anticipato al Cancelliere che c'è praticamente... Questa qual è, quella precedente? Ecco! Che, praticamente, nel darvi la copia della memoria, vi abbiamo dato quella là con dei refusi. Quindi questa qua è quella là...

GIUDICE F. VALENTE – Tanto meglio, va benissimo. Diamo atto che viene depositata la memoria corretta, per così dire. Va bene, avete potuto vedere le costituzioni di Parti Civili intervenute oggi. Prego.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, posso? Grazie, Giudice. Loreto per Ilva in Amministrazione Straordinaria. Allora, io... la difesa di Ilva in Amministrazione Straordinaria ha, come noto, già depositato tramite portale una nota di udienza con una richiesta di esclusione

delle costituenti Parti Civili nei confronti dell'ente incolpato. Ora, io cercherò di essere più sintetico possibile. Ritengo doveroso fornire qualche ulteriore precisazione critica, specie alla luce del tenore di alcuni degli atti di costituzioni presentati alla Sua attenzione. I termini della questione sono assolutamente noti: secondo l'indirizzo pacifico della giurisprudenza di legittimità, nel nostro sistema processual penalistico non è previsto l'istituto della costituzione contro l'ente, per una scelta ben meditata e consapevole del Legislatore. E' altrettanto noto che di tanto in tanto nella giurisprudenza di merito... Con il dovuto rispetto per tutti gli attori processuali, per tutti gli attori della vicenda, ma credo, con il piglio polemico corretto, che derivi dalla necessità di inquadrare correttamente i termini della questione. Credo che non si possa neanche definire un orientamento in seno al formante della giurisprudenza di merito quello favorevole all'ammissibilità della costituzione, perché si tratta di isolati, sporadici precedenti che di tanto in tanto ripropongono, in buona sostanza, argomentazioni già trattate, superate e vagliate tanto in ambito, tanto in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità, quanto da parte della migliore dottrina, sia sostanzialistica che processual penalistica. La maggior parte delle costituenti Parti Civili di questo processo ha rivolto una pretesa risarcitoria anche nei confronti degli enti. Soltanto alcune di esse hanno motivato questa loro richiesta, mostrandosi consapevoli dell'indirizzo assolutamente contrario del Giudice di legittimità. Per esempio, ci sono quelle dell'avvocato Leuzzi, dell'avvocato Rienzi che, insomma, in maniera piuttosto chiara manifestano la loro consapevolezza dell'orientamento contrario. La costituzione dell'Avvocatura dello Stato si dichiara anch'essa consapevole dell'orientamento contrario, ma dalle pagine 17 e 19 della costituzione riprende un po' quelli che sono gli argomenti a sostegno della tesi dell'ammissibilità, rappresentando, delineando uno scenario quasi di una questione controversa e di un dibattito ancora attuale. Ora, qualche precisazione è opportuna, perché, all'indomani della pubblicazione del Decreto 231, è noto come soprattutto in seno alla IV Sezione del Tribunale di Milano si era affacciato un orientamento possibilista in merito alla costituzione di Parte Civile nel processo penale contro l'ente. La giurisprudenza largamente maggioritaria è da subito... si è da subito manifestata di diverso avviso, è intervenuta nel 2010 per la prima volta la Corte di Cassazione con una sentenza che oserei dire sentenza Trattato, sentenza Moloc, che in maniera davvero rigorosa e sistematica, con argomentazioni consequenziali, ha letteralmente demolito le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità. Si dice che in letteratura c'è chi ritiene configurabile la costituzione contro l'ente. Qualche precisazione sul punto è opportuna. E ripeto anche qui, con il dovuto rispetto, perché poi nel dibattito dottrinale ognuno manifesta le proprie opinioni. Ma all'indomani della pubblicazione del Decreto era stato

il Professor Grosso, il contributo... il compianto Professor Grosso, peraltro Professore emerito di Diritto Penale Sostanziale; tra i processualisti ricordo, credo, la Professoressa Balducci, a sostenere la tesi dell'ammissibilità. Ma l'orientamento contrario, largamente maggioritario, e quindi oserei dire univoco, tra gli studiosi più accreditati, è assolutamente indirizzato nel senso della inammissibilità. Perché l'istituto non è contemplato. L'istituto non è contemplato per una serie di ragioni, peraltro sostanziali, che mi accingo sinteticamente ad esporre. Quindi non possiamo fare riferimento a un dibattito ancora aperto. Il dibattito è ampiamente chiuso. E per sovvertire orientamenti consolidati - lo dico di nuovo, con il dovuto rispetto per tutti - occorre sicuramente addurre, portare argomenti nuovi. Le ordinanze di merito allegate all'atto di costituzione del Ministero non sono assolutamente latrici di argomenti nuovi, anzi sono state ordinanze molto criticate. Ma criticate in maniera davvero aspra, non solo nell'ambito del panorama della letteratura sostanzialistica, processual penalistica, sulle riviste di area, ma anche da altri provvedimenti giudiziari. Io, guardi, mi sono permesso di allegare un'ordinanza resa dal Presidente della Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Taranto, un'ordinanza assolutamente meticolosa com'è nel costume del Magistrato estensore, ma che si segnala sul tema dell'ammissibilità della costituzione per un dato: il dato lessicale. Perché, ecco, chi conosce il Presidente sa bene che è un Magistrato che davvero incarna l'equilibrio. Il Presidente Carriere, denunciando certe frizioni con il principio di legalità di certe interpretazioni, utilizza termini quali "stravaganti", "arbitrari", "pericolosi", "pericolose frizioni con il principio di legalità", "interpretazioni temerarie, ardite". E sono termini che ritroviamo anche negli arresti più recenti della Cassazione in materia. E guardate, anche sul punto io ho citato un paio di sentenze tra il 2023 e il 2024, sintomatiche anch'esse. Perché quando la questione approda in Cassazione, è talmente consolidato, anche nel formante giurisprudenziale di merito, l'orientamento dell'inammissibilità, che vi approda per Cassazione quasi per caso. Brevemente: in una vicenda che viene tra Trieste c'erano state delle richieste non motivate di costituzione di Parte Civile, non vagliate, quindi un'ammissione - mi passate l'espressione poco tecnica - un po' sfuggita dai radar. Interviene un altro difensore in Appello, propone ricorso per Cassazione, e la Cassazione in maniera perentoria ribadisce il proprio orientamento. In un'altra vicenda addirittura c'è un ente assolto per difetto dei criteri ascrittivi dell'interesse e del vantaggio. Parte Civile non costituita che presenta un ricorso. Ricorso temerario. La Cassazione, oltre a dichiararlo manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione, a livello di obiter dictum ritorna sul tema. Allora, questo davvero deve imporre una riflessione, perché se tante voci sono orientate in un senso, se la dottrina processual penalistica e la dottrina

sostanzialistica più autorevole la pensa tutta allo stesso modo, e se nella Cassazione noi abbiamo avuto una sentenza Trattato che è diventata Moloc per gli anni a seguire, evidentemente ci sarà una ragione. Allora, brevemente, l'estensore di quella sentenza della Suprema Corte era il Presidente Fidelbo che era membro della Commissione 231, peraltro Magistrato studioso, molto prolifico anche nei suoi contributi di dottrina. La Corte Costituzionale, quando è stata chiamata a pronunciarsi su questa vicenda, è stata anch'essa piuttosto chiara, e l'estensore era il Presidente Lattanzi, anch'egli componente della Commissione ministeriale. Allora sono tutte considerazioni che devono far riflettere. Anche perché, guardate, leggendo gli atti di costituzione, le argomentazioni secondo cui la responsabilità amministrativa dell'ente sarebbe produttiva di una responsabilità per fatto autonomo, per fatto proprio, con l'ente considerato alla stregua di un concorrente nel reato... Ma si tratta di una rappresentazione assolutamente errata sul piano della dogmatica sostanziale, perché, come la Cassazione ha avuto più modo, e come tutti i commentatori hanno avuto modo di chiarire, altro è il reato, altro è l'illecito amministrativo. Sono due modellistiche ontologicamente difformi, l'una è più ampia e l'altra consta di più requisiti costitutivi. Il fatto di reato presupposto è solo uno degli elementi costitutivi. Abbiamo la qualifica soggettiva dell'autore, abbiamo la mancata adozione del modello organizzativo, abbiamo i criteri ascrittivi dell'interesse e del vantaggio. Per cui, se l'Articolo 185 del Codice Penale parla di danno da reato e di fatto da reato, come sottolineava prima il collega Annicchiarico, è quello l'orizzonte del danno risarcibile. E se ci badiamo, questa scelta quindi è proprio riferita, come la Corte Costituzionale ha spiegato correttamente, alla circostanza che l'ente può essere citato per quel danno da reato come Responsabile Civile, cosa che le costituenti Parti Civili hanno già fatto, chiedendo l'autorizzazione alla citazione del Responsabile Civile in questo procedimento. Quindi si assisterebbe, altrimenti, ad una duplicazione irragionevole della pretesa risarcitoria per il medesimo fatto. Ma ancora, sul rapporto tra fatto di reato e illecito amministrativo, perché non può essere considerato come un fatto autonomo, produttore di un danno autonomo? Perché sul piano naturalistico il fatto è unitario, il fatto storico è unitario. E' da quel fatto storico che discende causalmente quel danno, il danno da reato. Per cui il deficit organizzativo, la colpa nell'organizzazione trova in quel fatto di reato semplicemente la sua manifestazione positiva, ma non è un fatto storico a sé stante. Questo argomento sostanziale sul piano dogmatico è dirimente e giustifica la scelta del Legislatore. Sorprende anche, leggendo gli atti di costituzione, che mi sembra in alcuni passi vanno a parafrase un po' l'ordinanza del Tribunale di Lecce... Si dice: "Beh, quando il Legislatore ha voluto derogare al sistema 231..." Al Codice, chiedo scusa, al sistema codicistico. "Lo ha fatto espressamente". E si citano gli

Articoli 57 e 58. Beh, ma perché? L'Articolo 54, una delle norme più importanti, il sequestro conservativo. Cioè lì davvero... l'interpretazione del Tribunale di Lecce in quell'ordinanza del processo TAP, è davvero sorprendente, perché è chiaro che il Legislatore ha disciplinato un'ipotesi di sequestro conservativo che può essere chiesto solo dal Pubblico Ministero, e solo a garanzia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle spese del procedimento. E' esplicitamente escluso il riferimento ai commi del 316, il secondo e il terzo, che fanno riferimento alla Parte Civile e alla Persona Offesa. Ma di più, c'è il capo dei soggetti... Parte Civile, Persona Offesa, sono completamente obliate. Non può essere, come si scrive negli atti, una mera lacuna, una mera lacuna da normale... una mera omissione. E' una scelta ben meditata e consapevole, perché l'orizzonte del danno risarcibile è già esaurito dagli altri meccanismi risarcitori. La disciplina dell'archiviazione: il Pubblico Ministero la dispone d'ufficio, non deve passare dal G.I.P. Sono tutti indici di una scelta chiara. Pensando ai commentatori più autorevoli: il Professor Varraso, il Professor Ceresa Gastaldo. E' una scelta meditata e consapevole quella della Cassazione. Sono state affrontate questioni di costituzionalità, il diritto di difesa, il diritto di tutela delle Persone Offese. Certo che è garantito. O intraprendi un'azione civile autonoma (ex 2049) o citi l'ente come Responsabile Civile, ove ne ricorrano le condizioni. Ma non c'è un profilo di danno ulteriore e aggiuntivo. Sul punto... ma cerco di chiudere nel più breve tempo possibile e di rubarle meno tempo possibile. Quando poi,,, Anche sulle riviste di area, dispiace quando si leggono commenti rispetto a quelle ordinanze di Taranto e Lecce, anche tra l'ironico e il paradossale, la secessione pugliese, perché l'ordinanza resa in questo procedimento – vede, Giudice – manifesta, come quella di legge, delle frizioni con il principio di legalità che non a caso il Dottor Carriere nel suo provvedimento definisce "pericolose". Sembra che sia stata coniata la categoria del difetto di delega. Cioè si scrive in quelle ordinanze che posto che non tutti i principi della legge delega 300 del 2000 sono state attuate, ci pensa il Giudice in via interpretativa. Già questo è chiaramente un'affermazione assolutamente incompatibile con il principio di legalità. Tanto di stretta legalità processuale per l'Articolo 111, quanto soprattutto in chiave sostanziale. Allora, anche questi... i fautori di questa tesi che richiamano la natura giuridica, la natura dogmatica come responsabilità sostanzialmente penale... Benissimo, allora applichiamo correttamente il principio di legalità e tutti i suoi corollari: la tassatività, la determinatezza. Ma anche lì, quando il brocardo ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit... L'Articolo 34 e 35 del Decreto 231, che contemplano due clausole di eterointegrazione normativa, ma sono clausole di eterointegrazione normativa sussidiarie nei limiti della compatibilità. Non possono essere intese alla stregua di una norma di rinvio

generalizzata, seguendo il principio - Lecce lo scrive testualmente, ma anche Taranto - per cui ciò che non è espressamente vietato è consentito in via ermeneutica. Intelligenti pauca, la frizione con il principio di legalità è talmente evidente che io non vado avanti. E nella documentazione che le ho prodotto, nell'ordinanza, nelle sentenze della Cassazione, gli strali critici verso queste costruzioni... Anche in Cassazione, quando... Insomma, non sono scritti difensivi, sono Giudici che parlano, e Giudici di legittimità anche oltre di merito, che parlano di provvedimenti stravaganti. Allora, il lessico, il titolo provocatorio di cui le ho detto prima deve far riflettere. Ecco perché dico, probabilmente noi non abbiamo un orientamento. Perché, guardate, le clausole di eterointegrazione normativa presuppongono un vaglio di compatibilità, un vaglio di compatibilità che l'interprete deve effettuare e che deve essere prima assiomatico sui principi generali e poi sistematico nella ricaduta, nella ricaduta specifica. Non è la mera ricognizione di un'assenza di divieto espresso. Viene richiamata la relazione ministeriale, dice: "Lì non è vietato da nessuna parte l'ammissibilità". Ma sono dati assolutamente neutri che denotano... Io l'ho scritto anche. Che denotano davvero... Del resto, tanto l'ordinanza di Taranto quanto quella di Lecce sono chiare. La rivendicazione di una funzione nomopoietica da parte del giudicante, che è chiaramente preclusa nel nostro Ordinamento. Allora, all'Articolo 618 bis il principio di uniforme interpretazione del diritto... Nel lessico dell'ordinanza del Presidente del G.I.P. di Taranto colgo probabilmente anche proprio la necessità di una mozione d'ordine. Anche perché le dico che poi anche a Taranto, quando la questione è stata riproposta, è stata sempre e sistematicamente respinta da tutti gli altri Magistrati del Distretto. Ma anche la stessa Corte d'Assise e d'Appello di Taranto. Avrà visto in atti, io ho allegato per comodità di lettura l'ordinanza. La Procura Generale aveva chiesto l'accoglimento del nostro motivo d'appello sul punto, e la Corte d'Assise di Taranto aveva sospeso la provvisoria esecutività delle condanne provvisionali, proprio sulla scorta della ritenuta problematica ammissibilità della costituzione contro gli enti. Quindi io davvero, guardi, proprio con estrema convinzione, mi avvio a concludere, proprio focalizzando anche l'attenzione su quello che è stato l'approccio metodologico del Giudice di legittimità. A prescindere dalla questione nominalistica, dogmatica circa la natura dell'ente, quella non può legittimare una soluzione piuttosto che un'altra. Anzi, magari, se sostanzialmente penale, richiede più principi di garanzia e rispetto delle paratie costituzionali. Semplicemente, semplicemente un'esegesi seria, puntuale, non parziale del dato normativo, è quella che deve essere la guida, ricordando che l'Articolo 74 del Codice di Procedura Penale, l'Articolo 185 del Codice Penale Sostanziale, sono norme eccezionali, non sono suscettibili né di interpretazione analogica né di interpretazione

estensiva. Il nostro Ordinamento è ispirato al principio del favor separationis fra le giurisdizioni. Ma qui, come giustamente dice la Cassazione, non parliamo neanche di una analogia iuris, qui parliamo di un'interpretazione creativa che incide sulla struttura del procedimento. Quindi la violazione di tutti i principi costituzionali abbiamo. E sul piano sostanziale, per quell'effetto di irragionevole duplicazione nell'ipotesi di ammissione, il principio di offensività, il rapporto proporzione tra conseguenze e fatto. Quindi è davvero poi incomprensibile il richiamo alla legge delega non attuata. A parte che esula dai poteri del Giudice, ma poi, a tutto voler concedere, quelle previsioni facevano riferimento a meccanismi risarcitori che riguardano la persona fisica. Erano responsabilità ulteriori degli amministratori, degli azionisti. Quindi previsioni assolutamente inconferenti col tema che ci occupa. Quindi io, riportandomi alla memoria che ho prodotto e riconducendo i termini della questione a quello che è un orientamento assolutamente univoco, con qualche voce isolata, che in maniera sporadica, pedissequamente ripropone tutte argomentazioni già superate, ma superate in maniera seria, rigorosa, in quanto contrarie ai principi basilari del diritto sostanziale e del diritto processuale. Io, Giudice, la ringrazio per l'attenzione. Credo risulti già la nostra nota. Ne ho un'altra copia cartacea.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, c'è, primo aprile depositata.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, con i due allegati: l'ordinanza del... Va bene. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – A lei. A seguire?

AVVOCATO A. MOLINARI – Posso, Giudice?

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO A. MOLINARI – Grazie. Nell'interesse... Avvocato Molinari per il verbale, nell'interesse dell'Onorevole Vendola Nicola, che risponde del reato sub cc) dell'editto accusatorio, per un'ipotesi di cui... per l'ipotesi di cui all'Articolo 317. Anche per noi, il Professor Muscatiello in particolare ha provveduto a depositare una memoria, credo sia sul portale e l'ha fatta pervenire anche a mezzo PEC, alla quale naturalmente mi riporto. E aggiungo, così, piccole osservazioni. Nella memoria è stato chiesto espressamente l'esclusione della costituzione di Parte Civile... delle Parti Civili nei confronti del Vendola, che risponde di un reato contro la Pubblica Amministrazione. Quindi c'è un'assenza di nesso eziologico fra il danno lamentato e il reato per cui il Vendola è stato attratto in questo giudizio. Peraltro, ciò è ancor più valido se si riflette, come dimostrato nella memoria depositata, sul fatto che le politiche ambientali messe in campo dal Presidente Vendola nel periodo in cui ricopriva quella funzione hanno grandemente ridotto o annullato il danno ambientale che invece è posto alla base delle costituzioni di Parte Civile. Eccezion fatta per la costituzione della Regione Puglia, che naturalmente

ha un nesso eziologico evidente con il reato contestato. Per cui mi riporto alle conclusioni rassegnate nella memoria, che mi pare di capire è stata già acquisita.

GIUDICE F. VALENTE – 02 aprile depositata.

AVVOCATO A. MOLINARI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – A lei. A seguire, c'è qualche altra richiesta di esclusione?

AVVOCATO P. LISCO – Pasquale Lisco per Ferrante Bruno e Andelmi Marco. Io mi associo alle questioni, alle eccezioni formulate dai colleghi e mi riporto anche a una memoria difensiva che ho preparato.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, grazie.

AVVOCATO G. CAMERA - Signor Giudice...

GIUDICE F. VALENTE – Sì, prego.

AVVOCATO G. CAMERA – Signor Giudice, Avvocato Camera per la difesa dell'Avvocato Perli. Mi associo a mia volta alle questioni comuni che sono state già sollevate, deposito una brevissima nota scritta. Anticipo, come lei sa, che l'Avvocato Perli risponde solo di due imputazioni che sono: la partecipazione al delitto associativo di cui al capo A), con riferimento ad una porzione della condotta, anche temporalmente ben precisa, riferita alla sua attività di Consulente Legale, e del capo cc), quello di cui ha appena detto il collega. Ecco, al netto delle distinzioni delle varie costituzioni, ma mi riporto nella costituzione, sottolineo - l'ha già detto il collega Annicchiarico – che con la rinnovata Riforma, e quindi l'assimilazione dell'atto di costituzione di Parte Civile all'atto introduttivo del giudizio civile, si riscontra una totale assenza argomentativa in ordine all'inferenza causale della condotta contestata nel capo A), anche temporalmente, rispetto ad eventi di danno ed eventi ambientali precedentemente o successivamente connessi. Pertanto mi riporto per il resto. Mi avvicino per darle una copia. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Giudice, se posso, sfrutto lo stesso microfono. Avvocato Caccialanza.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Oggi, per la difesa degli Ingegneri Di Maggio, D'Alò e Cavallo, anche io le depositerò alcune brevi note. Soltanto rapidissime puntualizzazioni. Le posizioni, appunto, degli assistiti che oggi rappresento sono peculiari, in quanto prendono in considerazione le porzioni di condotta ben definite dal 2003 al momento del sequestro degli impianti del 2012. Questo è un fatto di cui naturalmente dovrà essere tenuto conto, rispetto ai tanti atti di costituzione di Parte Civile che sono pervenuti, perché laddove lamentino fatti nefasti, diagnosi, addirittura decessi, o semplici esposizioni di carattere lavorativo, che siano cessate prima dell'entrata in carica degli

assistiti, naturalmente appunto sarà onere escluderli, almeno per quanto riguarda questo tipo di posizioni. Naturalmente le memorie, voce per voce e costituzione per costituzione, rappresenteranno, oltre al resto che è già stato esposto dai colleghi, anche le corrette coordinate temporali entro cui eventualmente muoversi, e di conseguenza quali costituzioni di Parte Civile dovrebbero essere, a nostro avviso, limitate o del tutto escluse. Aggiungo semplicemente che, in via di esclusivo subordinate e di cautela, le memorie formulano alcune richieste anche per le costituzioni di Parte Civile che si sono presentate solo a Taranto. Ciò naturalmente, lo leggerà, laddove lei riterrà nella sua ordinanza vigente il principio di immanenza, ecco, noi abbiamo ritenuto di svolgere alcune considerazioni su quelle costituzioni che appunto oggi non sono state rinnovate, ma hanno carattere di mero subordinate rispetto a quanto invece è già stato detto a proposito del principio di immanenza e a cui mi riporto.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Se posso, signor Giudice, nel frattempo.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO C. RAFFO – Sono l'Avvocato Raffo per il verbale, per la posizione di Liberti. Io, molto rapidamente, ovviamente mi associo a tutte le questioni che sono state trattate e non le ripeto, con riferimento al principio di immanenza e anche alle eccezioni svolte dagli Avvocati Annicchiarico, Lanucara e Perrone, in relazione appunto a quanto le hanno già esposto. Mi preme soltanto precisare, con riferimento specifico alla posizione del mio assistito, e anche in riferimento a quelle costituzioni di Parte Civile diciamo depositate in data odierna, delle quali sono riuscito, per quanto riguarda la posizione del mio assistito, a rinvenire un interesse in quella di Fornaro Vincenzo, e quindi immagino anche nelle altre depositate per conto dell'Avvocato Eliana Baldo questa mattina, che il tema temporale, per quello che lei ha detto l'avvocato Caccialanza poco fa, è nodale per quanto riguarda la possibilità di costituirsi Parte Civile. Il mio assistito risponde, in maniera particolare, senza entrare nel merito della costituzione, di un fatto che gli viene ascritto dal 2009 al 2012, per l'attività posta in essere di Consulente della Procura. Al di là del merito della contestazione, ovviamente ho potuto notare oggi in quella contestazione, ma questo vale... in quella costituzione di Parte Civile a cui mi riferivo, cioè quella del Fornaro Vincenzo, ma vale anche per tutta un'altra serie di costituzioni che sono state depositate, che i fatti per cui si chiede un risarcimento del danno sarebbero legati ad eventi anche, diciamo, di decessi e di malattie, che la famiglia del Fornaro e lo stesso hanno subito, precedenti al 2003. Mi pare piuttosto evidente che nello spirito non solo della Riforma Cartabia, ma anche del Codice di Procedura e del senso della possibilità di richiedere un danno, e dell'ammissibilità, del vaglio di

ammissibilità che lei è chiamato a fare della costituzione di Parte Civile, ovviamente nei confronti del mio assistito lei non potrà ritenere ammissibili le costituzioni, e pertanto ne chiedo l'esclusione, di soggetti che abbiano formalizzato richieste di risarcimento connesse ad eventi precedenti a quell'arco di contestazione che viene ascritto al mio assistito, quello che le riferivo prima. E pertanto, mi riporto per il resto alle eccezioni già formulate dai colleghi, e chiedo l'esclusione delle Parti Civili, anche, per quello che ho visto oggi, di quelle dell'Avvocato Baldo, presentate dall'Avvocato Baldo.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Posso, Giudice?

GIUDICE F. VALENTE – Certo.

AVVOCATO V. IPPEDICO - Avvocato Ippedico, buongiorno. Qualche breve notazione, perché, insieme ai colleghi che assistono altre posizioni relative agli infortuni che sono occorsi, e quindi faccio riferimento ai capi D) ed F), abbiamo preparato delle note che adesso andiamo a depositare. Con alcune precisazioni: le note riguardano ovviamente tutte le Parti Civili che si sono... Oltre al profilo del principio di immanenza, riguardano tutte le costituzioni di Parte Civile che espressamente si sono costituite, hanno dichiarato di costituirsi nei confronti degli assistiti per gli infortuni, i due infortuni occorsi. Con qualche precisazione, le dicevo, che le rappresento in maniera molto, molto sintetica. C'è qualche Parte Civile che si è costituita per i capi RR) ed SS) nei confronti dell'ente, e che ovviamente, per le ragioni che sono state già illustrate dall'Avvocato Loreto e da altri, non essendo ammissibile la costituzione nei confronti dell'ente, vengono indubbiamente meno. Dico questo perché quei capi attengono al... diciamo così, ai due episodi di infortunio. Alle note, che adesso le depositiamo, soggiungo alcune considerazioni in ordine alle associazioni sindacali che vanno ad integrare ulteriormente gli aspetti che troverà nello scritto. Nel senso che rispetto ai sindacati, di cui chiediamo l'esclusione, la giurisprudenza di Cassazione è univoca, sulla base anche delle considerazioni giuste, che sono state fatte radicandole sul dettato normativo del 185 del Codice Penale, che un danno può esservi in astratto in capo al sindacato, in quanto possa riconoscersi che il reato abbia minato la credibilità di quanto il sindacato abbia già fatto, in quella situazione concreta, a tutela dei profili di salute e sicurezza di quei lavoratori. E queste considerazioni hanno trovato una ricaduta pratica in due noti provvedimenti del GUP di Milano... Sono del GUP Varanelli, un'ordinanza del 19/04/2011, e del GUP Dottor Ghinetti del 14 febbraio 2012, che in maniera chiara rappresentano considerazioni giuridiche direi ovvie. Scrivono infatti in questi provvedimenti... Faccio riferimento al primo, quello del Dottor Varanelli: "Solo qualora il reato avesse leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva

dell'ente in questione, distinta e separata dalle finalità di tutela di tali interessi diffusi, ne andrebbe riconosciuta la legittimazione attiva. Deve cioè potersi enucleare un interesse personale e differenziato direttamente danneggiato dal reato". E l'altro provvedimento, che cito solamente per comodità, così lo ritrova a verbale... Il provvedimento, l'ordinanza di esclusione dei sindacati del 14 febbraio 2012, il GUP Ghinetti scrive chiaramente: "Non si vede come si possa affermare che il sindacato, per il fatto di essere l'ente esponenziale di una parte dei lavoratori, o perché lo abbia scritto nello statuto che esso stesso si è unilateralmente dato, possa vantare una situazione giuridica soggettiva suscettibile di venire lesa dalla commissione di omicidio colposo, con violazione delle norme preventive degli infortuni sul lavoro. I valori e i principi costantemente recepiti negli statuti non configurano diritti soggettivi né interessi giuridicamente rilevanti in capo all'ente, non costituendo all'evidenza alcun fascio di rapporti attivi, da un lato in capo all'ente e passivi dall'altro, in capo a tutti i consociati e a determinati soggetti, che siano coercibili e direttamente tutelabili. Né le intraprese attività prestate in via preventiva" - in quella vicenda sub iudice - "e finalizzate a tutelare la generalità dei lavoratori, che costituiscono un momento di qualificata attuazione della missione sindacale, valgono... quelle attività apprestate non valgono a trasformare tali interessi generici e diffusi in una concreta e specifica condizione giuridica soggettiva dell'ente medesimo direttamente lesa dalla commissione del reato. Quasi che l'apprestamento di un tale genere di servizio, siccome dà contenuto effettivo al principio, vada a costituire un diritto in capo al sindacato in ipotesi..."

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, Avvocato, però la lettura integrale...

AVVOCATO V. IPPEDICO – No, no, la sto riportando proprio perché non è allegata, quindi gliela cito e le riporto il passaggio.

GIUDICE F. VALENTE – In sintesi, Avvocato.

AVVOCATO V. IPPEDICO – L'altro aspetto che invece vorrei soggiungere, e che non troverà indicato in memoria, attiene alla costituzione dell'I.N.A.I.L., perché l'I.N.A.I.L. in realtà chiede... o meglio, si costituisce agendo in regresso, sperando un'azione di regresso che invece può essere esercitata soltanto nella naturale sede civile. Anche perché le prestazioni previdenziali erogate dall'I.N.A.I.L., oltre ad essere obbligata l'I.N.A.I.L. a farlo, non costituiscono un danno sotto il profilo civilistico. Questo perché l'ente è tenuto per legge, e soprattutto perché si tratta di rapporti, quelli derivanti... diciamo, quelli sussistenti contro l'I.N.A.I.L. e l'infortunato, che sono... trovano la loro genesi nel rapporto di assicurazione. Quindi l'azione di regresso è un'azione ontologicamente distinta ed autonoma dall'azione di restituzione o risarcimento del danno, perché l'istituto, con il regresso, esercita un diritto iure proprio al rimborso di somme pagate a

titolo di indennità. L'azione risarcitoria invece trova la sua fonte in una obbligazione extracontrattuale. Quindi, anche per questi profili, chiediamo l'esclusione anche dell'I.N.A.I.L. Deposito quindi le note che sono a firma congiunta degli Avvocati Murro, Albanese, Pesare e Pasanisi, oltre che mia, per tutte le posizioni; mi associo personalmente a quelle che sono le questioni che sono state sollevate dagli altri colleghi che hanno parlato prima di me, e le deposito la memoria. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – A lei.

AVVOCATO S. MURRO – Avvocato Murro. Giudice, proprio per una continuità con quanto ha già detto il collega Ippedico, che mi vede firmatario della medesima memoria difensiva, solamente una precisazione. E' un qualcosa che non fa parte della memoria. In ordine alla nostra richiesta di esclusione delle distinte Parti Civili, vorrei precisare che per quanto riguarda la posizione che riguarda l'Ingegnere Raffaelli, quindi capo F), ma anche dei colleghi che hanno firmato la medesima memoria difensiva, e quindi le posizioni degli altri coimputati, Giovinazzi, Colucci e Di Noi, abbiamo rilevato... Ecco, quindi questa precisazione che così rimane a verbale. Abbiamo rilevato che le Parti... gli enti, le associazioni che hanno chiesto di costituirsi contro questi imputati sono sì sono muniti della dichiarazione di consenso ex Articolo 92 Codice di rito, che prevede espressamente che è necessario il consenso della Persona Offesa affinché queste associazioni possano poi esperire l'azione di costituzione di Parte Civile. E, tra l'altro, aggiungo ancora che questo... l'eventuale consenso che può essere dato dalla Persona Offesa può essere un solo consenso, per una sola associazione, ma no per una molteplice, una serie di enti e associazioni, così come invece stiamo verificando con la costituzione ripetuta di tantissime associazioni verso queste medesime... questi citati imputati. E quindi escludere queste associazioni, anche per l'assenza della dichiarazione di consenso. Infine, per quanto riguarda le richieste di costituzione avanzate in questa udienza, abbiamo verificato... Dico al plurale perché siamo tutti coloro che abbiamo firmato questa memoria. Abbiamo verificato che nei confronti di questi imputati - capo D), E), F) - vi è la richiesta di costituzione solo da parte dell'Associazione LAI, rappresentata dall'Avvocato La Porta. Abbiamo letto, esaminato lo statuto, quali sono i compiti istituzionali che si prefigge LAI, e nessuno di questi compiti va a collimare con quanto viene poi invece contestato a questi imputati, e quindi chiediamo l'esclusione della richiesta di costituzione da parte del LAI. Per il resto, mi riporto non soltanto alle note difensive che sono state già depositate, ma anche a tutte le argomentazioni che gli altri colleghi... che già hanno esposto le loro ragioni e che hanno in maniera completa e compiuta argomentato tutte quelle ragioni che noi condividiamo, per le quali chiediamo l'esclusione della costituzione di queste Parti Civili. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO E. ALBANESE – Avvocato Albanese per Giovinazzi, Presidente, imputato del capo D), di omicidio colposo. Sono uno dei firmatari di quella nota, alla quale mi riporto, e mi riporto a tutte le considerazioni fatte da tutti i componenti del collegio difensivo. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene, grazie a lei.

AVVOCATO A. PASANISI – Giudice, al volo. Armando Pasanisi per Di Noi Giuseppe. Mi associo a tutte le precedenti considerazioni e questioni sollevate dai colleghi e mi riporto alla memoria sottoscritta anche dal sottoscritto. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie.

AVVOCATO R. LAVIANI – Giudice, Avvocato Renato Laviani per Partecipazioni Industriali S.p.A. A mia volta mi riporto a chi mi ha preceduto, agli illustri colleghi che sono intervenuti prima di me; inoltre insisto, mi riporto alla memoria difensiva depositata telematicamente, della quale però le chiedo previa conferma, diversamente la potrei depositare in cartaceo. Deposito dell'1 aprile.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. E' del 02 aprile questa. Sì, ce l'abbiamo.

AVVOCATO R. LAVIANI – Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie Presidente. Avvocato Carmine Urso per l'imputato Pastorino. Sì, Presidente, io sono anche firmatario della memoria depositata dal collega Annicchiarico, in punto sia di immanenza che in relazione alle costituzioni di Parti Civili effettuate all'udienza del 21 marzo, e quindi mi riporto a quanto detto nell'atto scritto. In relazione alle costituzioni depositate in data odierna, mi voglio un attimo soffermare sulla costituzione effettuata dal collega Leonardo La Porta in favore dei signori Bruno Patrizie e Bruno Danilo, i quali oggi si sono costituiti in proprio e quali eredi della signora Zito Emilia, per i capi A), B) e C) dell'imputazione. Ci sono dei vizi sia inerenti il petitum e la quantificazione del danno, e quindi afferiscono a vizi di inammissibilità della dichiarazione di costituzione di Parte Civile, ai sensi dell'Articolo 78 lettera d). In breve, il collega richiede di danni e indica delle cifre di risarcimento senza spendere sostanzialmente alcuna parola, e quindi esprimere una giustificazione agli effetti civili della richiesta così effettuata. Ma vi sono anche delle problematiche afferenti la legittimazione attiva dei signori Bruno Patrizia e Danilo, quindi dei vizi afferenti la cosiddetta legitimitio ad causam. In primis si costituiscono in proprio, e la loro costituzione in proprio non è possibile, perché, andando a vedere le residenze così come dichiarate dalle Parti, gli stessi risiedono... La signora, se non vado errato... Sì, la signora Patrizia risiede in provincia di Bergamo, quindi in una situazione totalmente

diversa e che non ha nulla a che vedere con i fatti di cui all'odierno processo, e il signor Pietro Bruno... Danilo Bruno invece risiede a Taranto, ma in una via, ovvero via Cesare Battisti, che afferisce un quartiere, il Quartiere Tre Carrare-Solito, che non è uno di quei quartieri indicati dalla Pubblica Accusa, che ipoteticamente sarebbero stati attinti dall'emissione degli inquinanti che lo stabilimento siderurgico avrebbe prodotto. Quindi la costituzione in proprio ritengo che sia totalmente illegittima. Ma vi sono anche dei vizi inerenti la costituzione quali eredi, vizi che afferiscono a una carenza di allegazione o un'allegazione - mi permetta di passare il termine – errata. Perché, prima di tutto, non vi è un rapporto di eredità specificato nella costituzione, ci sono... sono le stesse Parti che lo dicono, ma non abbiamo un'allegazione di un eventuale asse ereditario; non abbiamo, tra l'altro, un certificato di morte della signora Zito. Anzi, abbiamo un certificato di morte di un altro soggetto che è allegato, se non vado errato Bruno Italo. Ed infine, per la signora Zito Emilia non abbiamo né una certificazione di residenza storica, o una certificazione che provi che la stessa abbia lavorato - per esempio - presso lo stabilimento Ilva, quindi non sappiamo neanche... non siamo capaci di comprendere il nesso causale fra la posizione della signora deceduta e l'eventuale esposizione che la stessa ha avuto nel corso della propria esistenza. Quindi, signor Giudice, io chiedo che sia esclusa la costituzione di cui ho espresso le ragioni. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO G. MELUCCI – Signor Giudice buongiorno, l'Avvocato Melucci. Io sono codifensore del signor Pastorino, quindi mi associo integralmente alle questioni già fatte dagli altri colleghi, ed in particolare quelle fatte dal mio codifensore, l'Avvocato Urso. Io le parlerò molto succintamente di alcuni temi residui, quelli relativi a due costituzioni di Parti Civili: una è quella per gli eredi di De Mattia Anita e l'altra è quella per gli eredi di Bruno Italo. Le preciso, per completezza, che in calce... In calce, o meglio, al termine della costituzione di Bruno Italo esiste il suo certificato di morte, che effettivamente è presente, per cui è pertinente la sua (*Rumori di fondo. Parola inc.*). Quello che è assolutamente mancante però, essendo una costituzione di Parte Civile ormai nel vigore della Legge Cartabia, è una minima allegazione in ordine all'eziopatogenesi di questi... delle cause che avrebbero portato al decesso del signor Bruno Italo, tranne nel caso di Bruno Italo, perché nel caso della signora De Mattia Anita sono totalmente mancanti, degli accertamenti sanitari fatti quando il signor Bruno era ancora evidentemente in vita, senza però alcun riferimento a quanto questi accertamenti sanitari e la patologia per le quali venivano fatti, e sulla quale si stava indagando, possono aver inciso poi effettivamente nel decesso del signor Bruno. E' evidente che secondo quella regola che vorrebbe oggi che l'atto di costituzione possa essere equipollente rispetto all'atto

introduttivo di una causa civile, che una causa civile relativa ai fatti, derivanti agli eredi dal decesso di queste persone, non possa essere in qualche modo dimostrato, verificabile, e facendo un ragionamento di merito un po' più ampio, sarebbe violativo tanto delle ragioni che dovrebbero far sì che questo procedimento possa essere contenuto nell'ambito proprio che gli appartiene, tanto al diritto di difesa, perché non si capisce come questi imputati potrebbero difendersi da questo tipo di imputazioni, in assenza di una qualsiasi forma di riferibilità di questo fatto, a loro eventuali condotte commissive o omissive imputate in questo processo. Pertanto ne chiedo l'esclusione, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – Buongiorno, sono l'Avvocato Vozza. Naturalmente mi associo a tutte le questioni prospettate e alle eccezioni sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, mi riporto naturalmente alle memorie in atti anche da me sottoscritte. Per quanto riguarda invece gli atti di costituzione di Parte Civile depositati in data odierna, rilevo che per la Parte Civile Patrizia Casarotti, assistita dall'Avvocato Leonardo La Porta, eccepisco la carenza ex Articolo 76... Articoli 76, 100 e 122, di un valido atto di conferimento di nomina a difensore e procura speciale, per assenza di rituale sottoscrizione. Questo perché? Perché noterò che l'atto appunto di conferimento di nomina e procura speciale richiederebbe una firma digitale della Parte, ossia della signora Casarotti. Ma sappiamo tutti perfettamente che la firma digitale... La firma digitale, o altra firma elettronica qualificata, evidentemente è caratterizzata da certificati digitali che ne garantiscono la riconducibilità, l'attribuibilità e l'affidabilità, ed assolve alla sua funzione esclusivamente se utilizzata all'interno di un circuito informatico deputato ad accoglierla. In questo modo... E la signora Casarotti firma per la costituzione di Parte Civile, se ben ricordo, dell'AIL. Ovviamente lei perdonerà se vi sono delle imprecisioni o dei refusi, ma sono costituzioni che abbiamo visto nel breve termine concessoci. Dicevo, appunto, che in questo caso evidentemente, essendo stata prodotta esclusivamente la versione analogica mediante copia cartacea di quella firma, tale non può definirsi rimanendo soltanto un'immagine, e quindi non potendo definirsi valida sottoscrizione ai fini del rilascio del conferimento della nomina e procura ai sensi degli Articoli 100 e 122 del Codice di rito, che abilitano appunto il procuratore speciale (ex Articolo 76 del Codice di Procedura Penale) a stare in giudizio invece dell'assistita. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Signor Giudice, Avvocato Convertino, soltanto per associarmi a tutte le questioni sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto,

nell'interesse del mio assistito Rebaioli Giovanni. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Giudice, anche l'Avvocato Perrone, nell'interesse del proprio assistito, si associa alle questioni che le sono state prospettate. Grazie.

AVVOCATO – Tutte le difese si associano a...

AVVOCATO L. LANUCARA – Tutto il collegio difensivo ci associamo alle eccezioni che sono state sollevate da Urso, da Melucci...

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Risulta...

AVVOCATO L. LANUCARA - ...da Vozza, da Convertino.

AVVOCATO M. DANIELI – Buongoverno Giudice, Avvocato Danieli per Rebaioli. Mi associo anche io naturalmente a tutte le eccezioni già sollevate, sono uno dei firmatari delle memorie depositate. E con riferimento alle nuove costituzioni, in particolare la numero 116 dell'Avvocato Salvatore Maggio, per Amedeo Morrone, rilevo sicuramente la violazione degli Articoli 100 e 122, perché nella nomina e procura speciale non sono riportate le imputazioni per le quali si dovrebbe costituire; e con riferimento invece alle costituzioni numero 117, 118, 119, 120, che sono quelle dell'Avvocato Eliana Baldo per Giovanni Epifani, Angelo Fornaro, Vincenzo Fornaro e Vittorio Domenico Fornaro, rilevo che sostanzialmente vi è una violazione dell'Articolo 78, comma 1, lettera d), come modificato dalla Riforma Cartabia, perché non sono esplicitate né il nesso causale... Diciamo, non basta più ovviamente riportare i capi di imputazione. Non è specificato il nesso causale rispetto alle condotte contestate, il danno, tra l'altro danni anche abbastanza rilevanti di oltre un milione, un milione e mezzo di euro; e rilevo anche la carenza di legittimazione ad causam, con riferimento ad alcuni capi di imputazione che sono la I) e la CC). Evidenzio, infine, che sono anche già stati risarciti gli allevatori ovicaprini dalla Regione Puglia, e lo potrà verificare lei direttamente dal faldone 19 del fascicolo del Pubblico Ministero. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice, per il verbale Avvocato Annicchiarico, con riferimento alle nuove costituzioni. Allora, posso fare ovviamente un rimando a tutto quello che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto. Faccio soltanto una precisazione proprio in relazione a tutti gli atti di costituzione. Nessuno di questi atti ha compreso che il mondo è cambiato, cioè nel senso che sono stati riproposti atti di costituzione fatti nello stesso modo come noi Penalisti li abbiamo sempre fatti. Non si è compreso che la scelta della Cartabia è stata invece nel senso di dire: "Già questa è una sede dove non dovresti venire, perché c'è l'azione civile; se proprio vuoi fare l'azione civile nel processo penale, devi fare un atto di citazione a tutti gli effetti". E

ne ho spiegato anche il perché: perché poi si potrà andare a finire davanti a una Corte di Appello Civile che dovrà valutare questi atti come dei veri e propri atti di citazione civilistica. Quindi, per tutte le ragioni che abbiamo espresso, non ci sta nessun passaggio che va al di là di un generico richiamo all'imputazione dal punto di vista soggettivo. Cioè, se ti stai costituendo – e faccio un esempio – nei confronti di Nicola Riva, mio assistito, devi andare a dire e specificare le azioni in concreto, cioè l'arco temporale di quel singolo... della presenza. In questo caso per Nicola Riva è un biennio soltanto; che cosa avrebbe fatto in quel biennio per aver cagionato il danno diretto del quale ti stai lamentando, e quindi devi specificare queste ragioni. Se invece fai un richiamo per relationem al capo di imputazione e non dici soggettivamente in che cosa sarebbe consistita la condotta eziologicamente connessa a quello che è il tuo danno, non stai facendo altro che riproporre la stessa modalità espositiva che si riproponeva prima e che la Cartabia ha detto a chiarissime lettere "non deve più trovare albergo nei processi penali", proprio perché si sta cercando di scoraggiare l'azione civile nell'ambito del procedimento penale. Qui invece noi abbiamo visto, per tutti gli atti di costituzione, una riproposizione di atti di costituzione come si facevano prima. Per queste ragioni, le chiedo la declaratoria di inammissibilità di tutti gli atti di costituzione che non sono in linea con quelli che sono invece i requisiti indispensabili previsti dalla Riforma. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Questo, Avvocato, inteso relativamente tanto agli atti della scorsa udienza quanto a quelli di questa udienza?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì. Sì, quello lo specifichiamo nella memoria, e quindi l'ho soltanto detto a voce. Ma l'avevamo già detto nella memoria che abbiamo depositato. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene.

AVVOCATO L. LANUCARA – Naturalmente noi tutti, i difensori, ci associamo a questa eccezione.

GIUDICE F. VALENTE – Le altre difese si associano. D'accordo. Allora, se non ci sono altre richieste di esclusione... Non sono ammesse repliche, lo dico già, perché è chiaro anche il dettato normativo da questo punto di vista, e soprattutto anche da un punto di vista logico. La costituzione di Parte Civile esprime le ragioni a sostegno anche dell'ammissibilità; i difensori in questa sede esprimono le ragioni contrarie; il Giudice, in assenza di possibilità di replica, come anche disciplina generale dell'Articolo (*Rumori di fondo. Parola inc.*) Codice di rito, a questo punto...

AVVOCATO A. RICCI – Giudice, posso prendere la...

AVVOCATO G. LEUZZI – Giudice, le chiedo la parola un secondo.

AVVOCATO A. RICCI – Scusi.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato...

AVVOCATO A. RICCI – Posso prendere la parola?

GIUDICE F. VALENTE – Non lo so, perché...

AVVOCATO A. RICCI – Antonietta Ricci. No, io devo depositare... Giudice, devo depositare...

Unitamente agli Avvocati Gianluca Vitale, Lorenza Della Pepa, Giuseppe Verdegna del Foro di Potenza, Fabrizio Lamanna e Andrea Silvestre, devo depositare, ai sensi degli Articoli 24 bis e 28 del Codice di Procedura Penale, eccezione di competenza del Giudice avito.

GIUDICE F. VALENTE – No, Avvocato, assolutamente no. Dobbiamo prima decidere la vostra legittimazione a stare in giudizio o meno, poi si fanno le questioni di incompetenza. Stiamo anticipando i tempi. Lo farete alla prossima udienza, se starete ancora come Parte Civile.

AVVOCATO A. RICCI – Noi ci siamo costituiti alla prima udienza. Comunque deduco che ancora non siamo considerati Parti costituite.

GIUDICE F. VALENTE – Infatti, come ben sa, c'è una richiesta... C'è una richiesta di esclusione, anzi più richieste di esclusioni pendenti.

AVVOCATO A. RICCI – Sì. Sì, va bene.

GIUDICE F. VALENTE – Se io prima non decido sulla loro fondatezza o meno, non posso darvi la parola sul resto. Bisogna andare in ordine. Quindi, detto questo...

AVVOCATO A. RICCI – Per oggi abbiamo sostanzialmente concluso.

AVVOCATO G. LEUZZI – Io le avevo chiesto la parola, Giudice.

AVVOCATO E. CURCI – Giudice, se mi consente solo un secondo.

GIUDICE F. VALENTE – Non vi accavallate.

AVVOCATO E. CURCI – Sono l'Avvocato... Non ho capito.

GIUDICE F. VALENTE – Non vi accavallate. Se sono repliche alle eccezioni non sono ammesse, ve l'ho già detto.

AVVOCATO G. LEUZZI – No, Giudice, è una mia richiesta rispetto a questa sua, appunto, affermazione. Ritengo che venga così violato profondamente il diritto al contraddittorio.

GIUDICE F. VALENTE – No, Avvocato, non può mettersi direttamente a fare richieste di repliche rispetto alle mie affermazioni, quindi...

AVVOCATO G. LEUZZI – No. Ho capito, io devo verbalizzare però Giudice, perché questa è una replica ad una eccezione... Non può non essere data la parola su una eccezione che... Addirittura tra l'altro sulla esclusione.

GIUDICE F. VALENTE – No, Avvocato, assolutamente no. Avvocato, le tolgo la parola. Io le ho già spiegato come funziona. Non ci sono repliche, lei sta insistendo per fare una replica.

AVVOCATO G. LEUZZI – Perché non è una replica, sarebbe la prima volta che si prende la parola su una eccezione sollevata dai difensori degli imputati.

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, è inutile che continuiamo... Avvocato, è inutile che continuiamo questo dialogo. Le tolgo la parola le ho detto.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene.

GIUDICE F. VALENTE - Basta così.

AVVOCATO G. LEUZZI – Va bene, prendo atto.

GIUDICE F. VALENTE – Prenda atto.

AVVOCATO E. CURCI – Giudice, se mi consente... Avvocato Curci per Lega Ambiente. Prendo atto della sua decisione e chiedo soltanto di depositare una memoria scritta in relazione alla questione della costituzione di Parte Civile nei confronti degli enti. E' una questione che a Taranto affrontai personalmente a lungo, che portò alla decisione della Corte d'Assise. Quella memoria che a suo tempo presentai...

GIUDICE F. VALENTE – Avvocato, anche qui... Cortesemente, pure voi non... Allora, Avvocato, ho già spiegato.

AVVOCATO E. CURCI – Quella memoria che avevo depositato...

GIUDICE F. VALENTE - Quello che non ammetto fare in forma orale, non ammetto farlo neanche in forma scritta. Se la sua memoria incorpora parti a sostegno dell'ammissibilità cui già si riferisce la costituzione di Parte Civile la leggerò con estrema attenzione, perché fa parte del corpo della motivazione della costituzione di Parte Civile; se interviene oggi è una cosa completamente diversa, e come non ho ammesso al suo collega le repliche in forma orale, allo stesso modo, per correttezza di tutte le Parti, non posso ammettere quelle in forma scritta. Quindi anche qui non si può ammettere una memoria, e io glielo dico già Avvocato.

AVVOCATO E. CURCI – Non ho replicato a quello che dicono, perché è una memoria predisposta precedentemente sulla questione di carattere generale. Come ho detto, è la stessa memoria che presentai a Taranto. Diciamo che è un'allegazione alla costituzione di Parte Civile. Non sto contrastando quanto affermato dalla controparte, ma è una esplicitazione delle ragioni per la richiesta di costituzione di Parte Civile contro gli enti imputati per la legge 231. Solo questo le chiedo.

GIUDICE F. VALENTE – Posso vederla?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?

GIUDICE F. VALENTE – No, no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, no, no. Sulla richiesta di memoria. Sto semplicemente dicendo che nel momento in cui c'era la costituzione di Parte Civile era il momento di mettere le memorie ed illustrare. Non è che dopo che noi parliamo fa la

memoria, che noi non abbiamo avuto ovviamente contezza.

GIUDICE F. VALENTE – No, Avvocato, il dubbio che mi sto ponendo...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perché non avremmo potuto parlare.

GIUDICE F. VALENTE - ...è se questa sia una memoria anteriore. Se è una memoria anteriore fa parte degli allegati e la prendo per comodità di consultazione, a sostegno delle loro ragioni; viceversa, viene esclusa. Questo è il parametro di giudizio, e ve lo dico molto chiaramente. Esattamente, è il motivo per cui sto chiedendo di... Se dovesse essere preesistente non si pone il problema, non è una replica e chiaramente la ammetto. Va bene, allora è inammissibile versare questa memoria. La memoria è inammissibile, è datata 04 aprile, è versata in udienza stessa, è sostanzialmente una replica scritta, e come sopra, vale quanto già detto. A questo punto...

AVVOCATO G. LEUZZI – Giudice, chiedo scusa, volevo... Sono l'Avvocato Leuzzi. Volevo depositare, mi dica se è possibile... Anche se non servono, perché è sufficiente l'indicazione del potere legale di rappresentanza degli atti di costituzione di Parte Civile, volevo depositare comunque i verbali che ne attestano la legale rappresentanza.

GIUDICE F. VALENTE – Essendo anteriori, sono ammessi.

AVVOCATO G. LEUZZI – Sì, sono anteriori, sono dal 2004 al 2022.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma sono documenti su cui non abbiamo interloquiti signor Giudice. Io non lo so, prima ci fanno parlare e poi producono. Io... Va be'! Poi mi rimetto a Lei, che le devo dire?

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. A questo punto si riserva per la decisione in merito a tutte le richieste di esclusione; contestualmente si riserva anche per l'autorizzazione alla citazione dei Responsabili Civili, chiaramente subordinata al rigetto delle richieste di esclusione per le Parti che l'hanno chiesta. Quindi queste ordinanze, che vi dico già, saranno date fuori da questa udienza, separatamente - e notifica delle Parti chiaramente - porteranno all'udienza del 09 maggio. Quindi venerdì 09 maggio, ore di rito, 09:30. Per allora si sarà già deciso su tutti questi punti con ordinanze depositate fuori udienza.

AVVOCATO – *(Intervento svolto a microfono spento)* Il programma del 09 maggio lo vedremo dall'ordinanza?

GIUDICE F. VALENTE – Il programma del 09 maggio è il proseguo, è il seguito del processo, ve lo dico già adesso. Eventuali questioni a carattere strettamente preliminari, e in particolari di competenza, e poi inizio della discussione, se si riesce in quella data stessa.

(Intervento fuori microfono).

GIUDICE F. VALENTE - Utilizzabilità degli atti la si fa in discussione, non è preliminare. Va bene. 09 maggio, ore di rito, 09:30. Medesime Aule e medesime modalità. Arrivederci.

